

MANUALE OPERATIVO PER L'AVVIO E L'ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PNRR DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

#NEXTGENERATIONITALIA

NOVEMBRE 2025



Sommario

<i>Glossario terminologico</i>	5
<i>1. Finalità del documento</i>	10
<i>2. Dati Generali</i>	11
<i>3. Modello organizzativo e governance per l'attuazione degli interventi a titolarità del Dipartimento della Protezione Civile</i>	14
3.1 Convenzioni di Assistenza Tecnica	20
<i>4. Procedure attuative</i>	21
<i>5. Selezione degli interventi</i>	22
5.1 Selezione dei “progetti in essere”	25
5.2. Selezione dei nuovi progetti	26
<i>6. Attuazione dei progetti</i>	28
6.1 Accordi/convenzioni con l'Amministrazione attuatrice	28
6.2 Avvio delle attività.....	31
6.3 Procedure di individuazione dei realizzatori di opere e servizi	32
6.4 Tipologie di spese ammissibili	33
6.4.1 Criteri di ammissibilità delle spese	33
6.4.2 Ribassi d'asta	36
6.5 Tenuta e conservazione documentale	36
6.6 Modifica e rimodulazione	37
6.6.1 Modifica e rimodulazione dei progetti nuovi	38
6.6.2 Modifica e rimodulazione dei progetti in essere	39
6.6.3 Richiesta di proroga	40
6.7 Rinuncia o revoca di un intervento.....	40
6.7.1 Rinuncia	41
6.7.2 Revoca del finanziamento	41
6.7.3 Rettifiche finanziarie.....	42
6.8 Fine attività e chiusura di un progetto.....	44
<i>7. Rendicontazione</i>	45
7.1 Rendicontazione dei Soggetti attuatori	45

7.2 Rendicontazione delle Amministrazioni attuatrici.....	46
7.3 Rendicontazione del Dipartimento della protezione civile all'Ispettorato Generale per il PNRR.....	47
8. Attività di controllo	48
8.1 Controlli dei Soggetti attuatori.....	48
8.2 Controlli delle Amministrazioni attuatrici	49
8.3 Controlli dell'Amministrazione Titolare - Dipartimento della Protezione Civile.....	51
8.4 Verifiche su milestone e target	52
9. Monitoraggio.....	53
9.1 Procedure preliminari.....	53
9.2 Monitoraggio dei progetti	54
9.3 Monitoraggio di milestone e target	58
9.4 Indicatori di progetto	58
9.4.1 Indicatori comuni.....	59
9.4.2 Indicatori target	61
10. Rapporti finanziari e trasferimento delle risorse.....	62
10.1 Flussi finanziari dal conto di tesoreria n. 25092 alle Contabilità speciali o di tesoreria delle Amministrazioni attuatrici.....	63
10.2 Procedura per le modalità operative di gestione dei trasferimenti intermedi ai sensi del DM-MEF 6 dicembre 2024 recante <i>"Criteri e modalità per l'attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR"</i>	65
10.2.1 Trasferimento a titolo di anticipazione	65
10.2.2 Trasferimenti intermedi	66
10.3 Trasferimenti dall'Amministrazione Attuatrice ai Soggetti Attuatori.....	67
10.3.1 Trasferimento a titolo di anticipazione	68
10.3.2 Trasferimenti intermedi	68
10.3.3 Trasferimenti a saldo	70
10.4 Circuito finanziario all'interno della contabilità speciale PNRR Dipartimento della Protezione Civile.....	71
10.5 Richiesta di pagamento all'Ispettorato Generale per il PNRR.....	72

<i>11. Misure di prevenzione di irregolarità e frodi, corruzione, conflitti di interesse e duplicazione dei finanziamenti.....</i>	74
<i>12. Procedure di individuazione, segnalazione e rettifica di irregolarità, frodi o conflitti di interesse, doppio finanziamento e procedure di recupero.....</i>	75
12. 1 Rilevazione dell'irregolarità	76
12.2 Identificazione e accertamento delle irregolarità	77
12.3 Comunicazione dell'irregolarità o della sospetta frode	77
12.4 Attuazione delle azioni correttive	78
ALLEGATI.....	81

Glossario terminologico

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco dei termini ricorrenti nell'ambito del documento al fine di agevolarne l'individuazione.

Termine	Descrizione
Amministrazione attuatrice (Regioni o Province Autonome)	Regioni e Province autonome nella qualità di soggetto pubblico responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento finanziato dal PNRR. In particolare, l'art 9, comma 1, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108 specifica che <i>"alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di Soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente"</i> . Le Amministrazioni attuatrici, ai fini dell'attuazione degli Investimenti, possono avvalersi di "Soggetti attuatori" (vedi voce glossario per la definizione).
Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR	Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle misure) previsti nel PNRR.
Cabina di regia del PNRR	Istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è l'organo di indirizzo politico che coordina e dà impulso all'attuazione degli interventi del PNRR. La Cabina di Regia PNRR è l'organo più alto della governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: monitora l'attuazione di tutto il Piano e decide di attuare, in caso di necessità, i poteri sostitutivi. La Cabina, infine, svolge funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR (art. 1, comma 4, D.L. del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41). La Cabina di Regia PNRR si riunisce periodicamente con i diversi ministri che lavorano all'attuazione di una specifica missione, a seconda dell'ordine del giorno stabilito.
Componente	Elemento costitutivo delle missioni del PNRR, che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area specifica di intervento e che si articola in una o più misure.
Conflitto d'interesse	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 61, par. 3, del regolamento (UE) 1046/2018, richiamato dall'art. 22, del regolamento (UE) 241/2021, sussiste una situazione di conflitto d'interesse: " [...] quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un'altra persona che partecipa all'esecuzione del bilancio è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto".
Corruzione	Comportamento illecito, sanzionato penalmente dal codice penale ai sensi degli artt. 318 e ss. c.p. Tale fattispecie sussiste quando il pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per aver omesso/ritardato o per omettere/ritardare o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai propri doveri d'ufficio riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.
CUP	Il "Codice unico di progetto" (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici".

Doppio finanziamento	Con il termine doppio finanziamento si intendono due fattispecie. La prima e più nota è la duplicazione indebita del sostegno fornito per la copertura di un medesimo costo, situazione che si configura nei casi in cui la stessa voce di bilancio sia alimentata da almeno due (o più) programmi e strumenti dell'Unione. Questa fattispecie è espressamente vietata dall'art. 9, del regolamento (UE) 2021/241. La seconda ha origine dalla RRF Double Funding Note RES(2023)845411 del 6 febbraio 2023, con la quale la Commissione Europea ha stabilito che le spese sostenute per l'attuazione dei progetti non possano essere coperte con altri fondi UE, ma solo cofinanziate con fondi regionali o nazionali, salvo nei casi in cui coesistano specifiche condizioni.
Elenco degli interventi (nuovi progetti)	Gli elenchi sono definiti sulla base di piani di investimento proposti dalle Amministrazioni Attuatrici e approvati dal Dipartimento della Protezione Civile.
Frode	Comportamento illecito con il quale si mira ad eludere precise disposizioni normative di fonte europea o nazionale. Secondo la definizione contenuta nella convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, la frode in materia di spese "è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: (i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; (ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; (iii) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi".
Frode (sospetta)	Irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi della normativa sopracitata.
Funzione di coordinamento della gestione	Funzione responsabile del presidio e della supervisione circa l'attuazione degli investimenti di competenza dell'amministrazione, redazione ed aggiornamento del cronoprogramma delle azioni, coordinamento procedure gestionali, vigilanza sull'adozione dei criteri di selezione delle azioni ed emanazione di linee guida.
Funzione di monitoraggio	Funzione responsabile del monitoraggio dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli investimenti e del conseguimento dei relativi <i>milestone</i> e <i>target</i> .
Funzione di rendicontazione e controllo	Funzione che provvede alla verifica della regolarità di procedure e spese e del conseguimento di <i>milestone</i> e <i>target</i> , nonché che partecipa alla rendicontazione finanziaria e di <i>milestone</i> e <i>target</i> nei confronti dell'Ispettorato Generale per il PNRR, quale attività funzionale alla presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea.
Indicatore di outcome	Misura sintetica, espressa in forma quantitativa, atta a rappresentare gli impatti effettivi a livello economico-sociale su cui il PNRR incide.
Indicatore di output	Misura sintetica, espressa in forma quantitativa, atta a riassumere lo stato di avanzamento dell'investimento o progetto o quota parte di esso.
Indicatori comuni	Indicatori utilizzati per il monitoraggio e la valutazione del dispositivo per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici.
Investimento	Spesa per un'attività, un progetto o altre azioni utili all'ottenimento di risultati benefici per la società, l'economia e/o l'ambiente, ovvero misure che producono un cambiamento strutturale e hanno un impatto duraturo sulla resilienza economica e sociale, sulla sostenibilità, sulla competitività a lungo termine (transizioni verdi e digitali) e sull'occupazione.

Irregolarità	Qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale derivante da un'azione o un'omissione di un soggetto coinvolto nell'attuazione degli investimenti del Piano, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea mediante l'imputazione allo stesso di spese indebite.
Ispettorato Generale per il PNRR	Ufficio centrale di livello dirigenziale generale, istituito presso MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ex art. 1, comma 4, D.L. 24 febbraio 2023 n.13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, con compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio del PNRR, nonché di controllo e rendicontazione all'UE. L'Ispettorato è inoltre responsabile della gestione del Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR.
Milestone	Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale.
Missione	Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in componenti. Le sei missioni del Piano rappresentano aree "tematiche" strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute).
Misura	Specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l'attuazione di progetti da questo finanziati.
Piano degli interventi (progetti in essere)	Piano degli interventi relativi ad un medesimo evento emergenziale, ad esempio afferente al Proteggi Italia (Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019), o a valere su altre risorse nazionali, quali ad esempio il Fondo per le emergenze nazionali (FEN).
PNRR	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 e valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021.
Principio "Do no significant harm" (oppure "Non arrecare un danno significativo")	Principio definito all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852. Gli investimenti e le riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio, che deve essere verificato ai sensi degli articoli 23 e 25 del regolamento (UE) 2021/241.
Progetti a legislazione vigente (o "progetti in essere")	Progetti con una dotazione finanziaria già assegnata precedentemente all'approvazione del PNRR.
Progetti a regia	Progetti attuati da Soggetti diversi dall'Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR, ossia da altre Amministrazioni centrali diverse da quelle titolari di interventi, dalle Regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dagli Enti locali.
Progetti a titolarità	Progetti attuati direttamente dall'Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR, che pertanto assume in questo caso anche il ruolo di Soggetto attuatore del progetto incluso all'interno dell'intervento (investimento o riforma) di competenza.
Progetto/Intervento	Specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.

Rendicontazione delle spese	Attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto da parte dell'Amministrazione/Soggetto attuatore, tramite la trasmissione all'Amministrazione centrale titolare di interventi di apposite domande di rimborso per la liquidazione delle spese sostenute.
Rendicontazione dei <i>milestone</i> e <i>target</i>	Attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (<i>milestone</i> e <i>target</i> , UE e nazionali). Non è necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto.
Rendicontazione di investimenti	Rendicontazione all'Ispettorato Generale per il PNRR da parte dell'Amministrazione centrale titolare di intervento. Tale attività può ricomprendere la rendicontazione delle spese sostenute e/o dei costi esposti (per OCS) dalle Amministrazioni attuatrici e/o la rendicontazione del conseguimento dei <i>milestone</i> e <i>target</i> associati agli investimenti di competenza.
Rete dei referenti antifrode del PNRR	Gruppo di lavoro costituito da un referente per ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi e dal referente antifrode dell'Ispettorato Generale per il PNRR, che ha la funzione di articolare una rete di analisi, valutazione, monitoraggio e gestione del rischio frode del PNRR.
Reti o gruppi dei referenti delle Amministrazioni centrali titolari di interventi	<i>Network</i> dei referenti delle Amministrazioni centrali titolari di interventi avente l'obiettivo di mettere a sistema esigenze, esperienze, buone prassi e criticità sul PNRR, anche su specifiche tematiche e/o settori.
Richiesta di pagamento alla Commissione europea	Richiesta di trasferimento delle risorse presentata dallo Stato membro alla Commissione europea due volte l'anno, a fronte del raggiungimento di un gruppo di <i>target</i> e <i>milestone</i> concordati e indicati nel PNRR approvato, a norma dell'articolo 24 del Regolamento (UE) 2021/241.
Richiesta di pagamento all'Amministrazione centrale (o domanda di rimborso)	Richiesta di pagamento presentata dall'Amministrazione attrice al Dipartimento della Protezione Civile, a titolo di anticipazione o di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e inserite nel sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Richiesta di pagamento all'Ispettorato Generale per il PNRR	Richiesta di pagamento (attraverso trasferimento fondi o erogazione delle risorse) presentata dal Dipartimento della Protezione Civile all'Ispettorato Generale per il PNRR in relazione al fabbisogno stimato di risorse, sulla base delle spese effettivamente sostenute dalle Amministrazioni attuatrici e/o delle previsioni sui futuri flussi di cassa, per garantire la continuità della disponibilità finanziarie a supporto dell'attuazione degli interventi e far fronte alle domande di rimborso presentate dalle Amministrazioni attuatrici.
Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PNRR	Il Si.Ge.Co. consiste nell'organizzazione, negli strumenti e nelle procedure complessivamente adottate per l'attuazione del PNRR e al fine di fornire all'Unione europea la garanzia di regolarità e correttezza dei finanziamenti erogati per la realizzazione degli interventi/progetti attuati a livello nazionale (per il PNRR anche <i>target</i> e <i>milestone</i>) grazie al sostegno dei fondi UE. Il Si.Ge.Co. risponde pertanto all'esigenza di assicurare l'efficace attuazione degli interventi e progetti nonché la sana gestione finanziaria, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile.
Sistema <i>ReGiS</i>	Sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sviluppato per supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi Soggetti coinvolti nella <i>governance</i> del Piano.
Soggetto attuatore	Per l'attuazione degli interventi di cui sono responsabili, le Amministrazioni attuatrici, quali Regioni e Province autonome, possono avvalersi di Soggetti attuatori esterni (es. Comuni, aggregazioni di enti locali, società <i>in house</i> , etc...), anche ricorrendo alle modalità

	<p>previste dalla vigente normativa nazionale ed europea (appalti pubblici o accordi con <i>partner</i> e/o enti in <i>house</i>).</p> <p>I Soggetti attuatori possono eventualmente, a loro volta, delegare funzioni a ulteriori soggetti.</p> <p>In questi casi, il Responsabile unico di progetto - RUP fa parte della struttura del Soggetto attuatore esterno e l'identificazione del «CUP» potrebbe essere attribuita a questo livello.</p>
Soggetto realizzatore	Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore di servizi/esecutore lavori) e individuato dall'Amministrazione attrice e/o dal Soggetto attuatore anche di II livello nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici).
Struttura di Missione PNRR	<p>Istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ex art. 2, comma 1, D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, assicura il supporto all'Autorità politica delegata per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento strategico.</p> <p>Funge da punto di contatto nazionale con la Commissione UE per l'attuazione del Piano e per la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi e traguardi concordati a livello europeo. Sovraintende all'attività istruttoria per la formulazione di proposte di aggiornamento o modifica del PNRR e collabora con l'Ispettorato Generale per la verifica dell'attuazione del Piano, definendo eventuali misure correttive, nonché per le attività di comunicazione istituzionale e pubblicità.</p>
Target	Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (ad esempio numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato).
Unità di audit	Struttura che svolge attività di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del regolamento (UE) 2021/241.
Unità di Missione della Ragioneria generale dello Stato	Struttura di cui all'articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che svolge funzioni di valutazione e monitoraggio degli interventi del PNRR.
Unità di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Struttura di coordinamento di interventi PNRR)	Struttura di livello dirigenziale generale di riferimento individuata (ovvero unità di missione di livello dirigenziale generale appositamente istituita fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026), articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale da ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR per provvedere al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo.
Unità Organizzativa PNRR del Dipartimento della Protezione Civile	Struttura a cui il Segretario generale della Presidenza del Consiglio ha delegato le funzioni di coordinamento della gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di competenza della Protezione Civile. Le funzioni sono svolte con il concorso di tutti gli uffici del dipartimento interessati

1. Finalità del documento

Il presente documento ha lo scopo di fornire informazioni pratiche e istruzioni operative, rivolte alle Amministrazioni attuatrici, per la realizzazione degli interventi di competenza del Dipartimento della Protezione Civile finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Come noto, il PNRR, disciplinato a livello europeo dal Regolamento (UE) 2021/241 relativo al Dispositivo per la ripresa e la resilienza (NextGenerationEU), è caratterizzato da specifiche condizioni e determinati adempimenti che, in diversi casi, presentano delle caratteristiche innovative rispetto a quanto già previsto in base alla legislazione nazionale e comunitaria vigente per la realizzazione dei progetti a valere sulle risorse di bilancio ordinario o della politica di coesione nazionale ed europea.

Trattandosi di un piano strategico e di *performance* di ampio respiro, da attuarsi in un lasso temporale definito e limitato (con scadenze concordate con la Commissione UE da raggiungere non oltre il 2026), si rende necessaria la partecipazione attiva di tutto il sistema istituzionale e dell'apparato amministrativo nelle sue diverse articolazioni centrali e territoriali¹.

Al fine di standardizzare i processi di attuazione si ritiene, quindi, utile fornire indicazioni sugli elementi essenziali di cui tener conto per l'attuazione degli investimenti, con specifico riferimento ai requisiti e alle condizionalità del PNRR da rispettare sia nella preliminare fase di stesura, da parte del Dipartimento della Protezione Civile, di convenzioni e accordi con le Amministrazioni e i soggetti attuatori, sia successivamente per ogni atto o provvedimento funzionale all'attuazione del singolo progetto da parte dei soggetti attuatori e realizzatori.²

Inoltre, il presente manuale fornisce indicazioni operative per le attività di monitoraggio e controllo degli interventi e presenta una sintesi dei principi fondamentali e delle priorità trasversali PNRR. Su queste tematiche specifiche, infine, quali allegati, sono ricomprese istruzioni di dettaglio, come ad esempio le istruzioni operative per le attività di controllo e le istruzioni per l'applicazione e la verifica di principi trasversali come quello del "Do No Significant Harm" - DNSH (lett. "*Non arrecare un danno significativo*") e il divieto di doppio finanziamento.

Si evidenzia che il presente documento risponde ad una finalità meramente comunicativa di una serie di indirizzi operativi utili per l'attuazione, non intendendo esaurire tutte le indicazioni possibili o necessarie.

¹ L'art 9 co. 1 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 (convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108) specifica che "alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente."

² Al fine di fornire un quadro sinottico della terminologia utilizzata da parte del MEF, si rimanda alla tabella di corrispondenza terminologica (Allegato 8).

2. Dati Generali

Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione di esecuzione 10160/21 del Consiglio dell'Unione europea 8 luglio 2021, il Dipartimento della Protezione Civile risulta destinatario complessivamente di risorse per 1,2 miliardi di euro, come indicato nel Decreto del 6 agosto 2021 del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Le risorse, collocate nell'ambito della Missione 2, Componente 4, "Tutela del territorio e della risorsa idrica"³ sono rivolte a mitigare e gestire in modo più efficace il rischio idrogeologico del nostro Paese e a garantire la sicurezza, l'approvvigionamento e la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo.

In particolare, al Dipartimento della Protezione Civile è affidato il coordinamento dell'investimento 2.1 b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico", che interviene nelle aree colpite da eventi calamitosi, in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, mediante interventi di ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate (cosiddetta tipologia E, di cui all'art. 25, c.2, lettera e del D. Lgs.1/2018) e interventi di riduzione del rischio residuo, anche al fine di incrementare la resilienza delle comunità locali (cosiddetta tipologia D, di cui all'art. 25, c.2, lettera d del D. Lgs.1/2018). Relativamente alle risorse di propria competenza, come rappresentato nella seguente tabella, il Dipartimento della Protezione Civile ha previsto modalità di individuazione differenziate tra progetti in essere e nuovi progetti.

Tabella 1.1: Sintesi degli interventi PNRR di competenza del Dipartimento della Protezione Civile

Missione	Componente	Denominazione misura	Importo finanziamento PNRR [mld euro]	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi Progetti
M2	C4	Investimento 2.1 b Misure per la riduzione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	1,2	0,4	0,8

Fonti: Allegato al decreto MEF del 6 agosto 2021 (Tabella A: PNRR – Italia: quadro finanziario per Amministrazioni titolari); Allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio (UE) 10160/21 del 6 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza dell'Italia.

³ L'investimento "2.1 - Misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico", per complessivi 2,487 €/mld, si suddivideva inizialmente in due sub - interventi: "2.1.a" di competenza del MiTE (per 1,287 €/mld) e "2.1.b" di competenza del Dipartimento della Protezione Civile (per 1,200 €/mld, di cui 800 milioni di euro di risorse nuove e 400 milioni di euro di risorse in essere). A seguito della revisione del PNRR e dell'adozione della nuova Decisione di esecuzione del Consiglio (8 dicembre 2023), l'investimento 2.1.a è stato riassegnato al Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

- Progetti in essere

I progetti in essere, a cui sono destinati 400 milioni di euro, sono interventi, proposti da Regioni, Province autonome, Commissari di Governo, per il contrasto al dissesto idrogeologico. L'ambito di riferimento sono gli interventi finanziati dal comma 1028 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'art. 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per interventi rientranti nella tipologia di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 dell'art. 25 del D. Lgs. n.1/2018, ricompresi nel Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, anche noto come Proteggi Italia (Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019). A questi interventi si aggiungono anche quelli a valere su altre fonti con risorse nazionali, quali ad esempio il Fondo per le emergenze nazionali (FEN), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile per finanziare gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del citato D. Lgs. n.1/2018, relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale.

- Nuovi progetti

I "nuovi progetti" sono identificati tramite piani di investimento predisposti dai Commissari delegati ovvero Regioni/Province autonome e trasmessi al Dipartimento della Protezione Civile, dopo una valutazione delle priorità di intervento ai fini della riduzione del rischio.

Con riferimento all'investimento di competenza del Dipartimento della Protezione Civile si riportano, di seguito, i target associati, stabiliti in sede europea, da conseguire entro giugno 2026:

- **Milestone M2C4-12 – UE**

Conseguito attraverso l'adozione della nota del Dipartimento della protezione civile n. 48239 del 09.11.2021 recante l'assegnazione delle risorse alle Regioni e Province autonome a valere sui progetti in essere e sui nuovi progetti e a cui segue l'approvazione e pubblicazione, sul sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile, dei piani di intervento presentati da ciascuna Regione o Provincia autonoma sia per i progetti in essere che per i nuovi progetti, entro il quarto trimestre 2021;

- **Target M2C4-13 – UE**

Completamento del 90% degli interventi di tipo D ed E, finalizzati al ripristino di strutture pubbliche danneggiate individuate dagli atti di approvazione del Servizio nazionale della protezione civile entro il secondo trimestre 2026.

Quali ulteriori adempimenti introdotti a livello nazionale, si prevedono i seguenti passaggi, anche

al fine di garantire il rispetto dei Target europei e la completa realizzazione di tutte le opere entro il termine ultimo dell'ultimo trimestre 2026:

- **Target M2C4-00-ITA-8**

Aggiudicazione dei lavori per gli interventi di tipo D ed E (ai sensi dell'art.25 comma 2 lettera d) ed e) del D.lgs. del 2 gennaio 2018, n. 1): 90% dei lavori aggiudicati entro il 30/06/2025;

- **Target M2C4-00-ITA-10**

Completamento del 98% degli interventi di tipo E, ai sensi dell'art.25, comma 2, lettera e) del D.lgs. del 2 gennaio 2018, n. 1), entro dicembre 2026;

- **Target M2C4-00-ITA-11**

Completamento del 98% degli interventi di tipo D, ai sensi dell'art.25 comma 2, lett. d) del D.lgs. del 2 gennaio 2018, n. 1), entro dicembre 2026.

Ulteriori informazioni e dati sono pubblicati nella specifica sezione PNRR del sito della Protezione Civile: <https://pnrr.protezionecivile.it/it/il-pnrr-il-dipartimento-della-protezione-civile>.

3. Modello organizzativo e governance per l'attuazione degli interventi a titolarità del Dipartimento della Protezione Civile

Il responsabile dell'investimento è il Capo del Dipartimento della Protezione civile, dott. Fabio Ciciliano.

A completamento di quanto già definito dal Sistema di Gestione e Controllo PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri, in riferimento al modello complessivo di *governance* del PNRR, le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di competenza del Dipartimento della Protezione Civile sono state inizialmente attribuite alla **Unità Organizzativa PNRR** appositamente istituita con decreto del Segretario Generale del 9 novembre 2021, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021:

Tabella 1: Unità Organizzativa PNRR

Nominativo referente	Francesco Campopiano
Indirizzo:	Via Ulpiano 11 – 00193 Roma
Telefono:	06/68202566
E-mail:	Francesco.Campopiano@protezionecivile.it ; pnrr@protezionecivile.it
PEC:	protezionecivile@pec.governo.it

Come disposto dal Si.Ge.Co. menzionato, al paragrafo 4.1, l'Unità Organizzativa PNRR del Dipartimento, in qualità di Amministrazione centrale titolare di interventi, si relaziona con l'Ispettorato Generale per il PNRR del MEF per gli aspetti connessi alla rendicontazione delle misure, esercitando direttamente funzioni di raccordo. Si rimanda all'Appendice I "Diagrammi dei principali flussi procedurali" per maggiori dettagli sulla procedura di raccordo con l'Ispettorato Generale per il PNRR. Per quanto concerne gli aspetti connessi all'attuazione, l'Ispettorato, a sua volta, si raccorda con la Struttura di Missione⁴, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei

⁴ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, la Struttura di Missione PNRR svolge le seguenti attività:

"a) assicura il supporto all'Autorità politica delegata in materia di PNRR per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano;
b) assicura e svolge le interlocuzioni con la Commissione europea quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR, nonché per la verifica della coerenza dei risultati derivanti dall'attuazione del Piano e gli obiettivi e i traguardi

ministri con l'art. 2 del decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13 (convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41), la quale funge da punto di contatto con la Commissione UE per la verifica della coerenza dei risultati (obiettivi e traguardi concordati a livello europeo) e provvede alla definizione di eventuali misure correttive si rendano necessarie.

Il responsabile dell'Unità Organizzativa PNRR, Ing. Francesco Campopiano, tramite nota DPC_Generale-Uscita-15855-11/04/2022, viene individuato in qualità di membro titolare del "Tavolo di coordinamento per la rendicontazione e il controllo del PNRR" – istituito con determina RGS n. 57 del 9 marzo 2022 - quale gruppo di lavoro coordinato dall'Ispettorato Generale per il PNRR del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

L'Unità Organizzativa, oltre al Dirigente che svolge funzioni di Referente, si avvale di una dotazione di personale costituito da funzionari, individuati tramite specifico ordine di servizio.

In virtù della durata degli incarichi conferiti sia al personale dirigenziale che a quello non dirigenziale (ovvero 36 mesi rinnovabili fino al 31 dicembre 2026), l'Unità Organizzativa opera in totale indipendenza rispetto al ciclo politico.

Per un maggior dettaglio si riportano di seguito l'organigramma generale del Dipartimento della Protezione Civile e la rappresentazione grafica di dettaglio dell'Unità Organizzativa PNRR.

concordati a livello europeo, fermo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; c) in collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR di cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, verifica la coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e provvede alla definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie; d) sovrintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del PNRR ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241; e) assicura, in collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR di cui al citato decreto – legge n. 77 del 2021, lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità del PNRR, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri".

Figura 2.1: Organigramma del Dipartimento della Protezione Civile





Figura 2.2: Organigramma del Dipartimento della Protezione Civile per l'attuazione degli interventi PNRR

Organigramma - Modello Organizzativo

Dettaglio e articolazione organizzativa (per uffici) del Dipartimento della Protezione Civile in riferimento al ruolo di coordinamento, attuazione e controllo degli interventi del PNRR



Allo scopo di consentire una chiara separazione tra le funzioni di gestione degli interventi e quella di controllo, vigilanza e verifica del corretto avanzamento nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'Ordine di Servizio del Dipartimento della Protezione Civile n. 66 del 14 novembre 2025 (prot. 55682 del 17 novembre 2025) ha definito le 3 funzioni che separano le attività di coordinamento generale della gestione da quelle di monitoraggio e di rendicontazione e controllo, come di seguito rappresentato:

Tabella 2: Funzionigramma per la gestione degli interventi PNRR di competenza del Dipartimento della Protezione Civile

Funzione PNRR	Unità/ ufficio	Referente	Funzioni dell'Unità Organizzativa PNRR	Risorse dedicate alla gestione del PNRR	Ordine di servizio o analogo provvedimento di assegnazione
Funzioni di coordinamento della gestione	Unità Organizzativa PNRR	Coordinatore <i>Francesco Campopiano</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Presidio sull'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Dipartimento sul raggiungimento dei relativi <i>milestone</i> e <i>target</i>; - Coordinamento delle procedure gestionali relative all'attivazione dei progetti di competenza e definizione delle procedure di gestione e controllo e della relativa manualistica; - Coordinamento della gestione finanziaria degli investimenti e dell'attuazione delle riforme di competenza del Dipartimento; - Vigilanza sull'adozione, da parte delle Amministrazioni attuatrici, dei criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR; - Emanazione di linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa, il rispetto dei vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale previsti nel PNRR; - Monitoraggio dell'avanzamento dei Milestone e Target e trasmissione dei relativi dati e avanzamenti all'Ispettorato per il PNRR; - Emanazione di direttive sulle clausole standard di riduzione o revoca dei contributi da inserire negli atti finalizzati alla selezione dei singoli progetti e all'assegnazione delle risorse, in caso di mancato raggiungimento nei tempi assegnati degli obiettivi previsti e di riassegnazione delle somme; - Adozione delle iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi; - Trasmissione all'Ispettorato Generale per il PNRR, relativamente agli interventi del PNRR di competenza del Dipartimento, delle richieste di erogazione delle risorse. 	<p><i>n. 10 risorse di cui:</i> <i>n. 1 Dirigente</i> <i>n. 7 Funzionari</i> <i>n. 2 Esperti PNRR</i></p>	<p><i>Per il dirigente dell'UO decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2021.</i> <i>Per i funzionari Ordine di servizio n. 66 del 14 novembre 2025 (prot. 55682 del 17 novembre 2025).</i> <i>Per esperto in monitoraggio PNRR contratto del 2 maggio 2023, approvato con Decreto 2 maggio 2023 e successivo rinnovo per ulteriori 24 mesi.</i> <i>Per esperto rendicontazione PNRR contratto del 29 maggio 2023, approvato con Decreto 29 maggio 2023 e successivo rinnovo per ulteriori 24 mesi.</i></p>

Funzioni di Monitoraggio	Ufficio III – “Attività per il superamento dell'emergenza” Indicato nell'Ods	Ing. Massimiliano Severino (dirigente del Servizio superamento dell'emergenza) Arch. Letteria Spuria (dirigente del Servizio gestioni rientranti in ordinario)	<ul style="list-style-type: none"> - Presidio delle procedure di Monitoraggio dello stato di attuazione finanziario, procedurale e fisico, degli interventi del PNRR di competenza del Dipartimento; - Raccordo della rilevazione dei dati tramite il sistema informatico, da parte dei Soggetti attuatori in ottemperanza alle norme del PNRR; - Trasmissione all'Ispettorato Generale per il PNRR dei dati di avanzamento degli investimenti attraverso le funzionalità del sistema informatico. 	<i>n. 25 risorse di cui:</i> <i>n. 2 Dirigenti</i> <i>n. 23 Funzionari</i>	<i>Ordine di servizio</i> <i>n. 66 del 14 novembre 2025</i> <i>(prot. 55682 del 17 novembre 2025).</i>
Funzione di controllo e rendicontazione	Ufficio VII - “Amministrazione e Bilancio” Indicato nell'Ods	Dirigente del Servizio politiche Contrattuali e convenzioni Dirigente del Servizio bilancio, programmazione e affari finanziari	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica il conseguimento di <i>milestone</i> e <i>target</i>; - Riceve e controlla i Rendiconti di Misura delle Amministrazioni attuatrici e verifica la regolarità delle procedure e delle spese e lo stato di avanzamento finanziario. - Adotta le iniziative utili a prevenire le frodi, i conflitti di interesse e ad evitare il rischio di doppio finanziamento; - Trasmette all'Ispettorato Generale per il PNRR, relativamente agli interventi del PNRR di competenza del Dipartimento, i Rendiconti di Misura. 	<i>n. 6 risorse di cui:</i> <i>n. 2 Dirigenti</i> <i>n. 4 Funzionari</i>	<i>Ordine di servizio</i> <i>n. 66 del 14 novembre 2025</i> <i>(prot. 55682 del 17 novembre 2025).</i>

In base all'ordine di servizio n. 66 del 14 novembre 2025 (prot. 55682 del 17 novembre 2025), l'*Ufficio III – Attività per il superamento dell'emergenza* e l'*Ufficio VII – “Amministrazione e Bilancio”* operano in concorso con l'Unità Organizzativa competente nelle funzioni connesse al PNRR, per gli aspetti di rispettiva competenza.

In particolare, l'*Ufficio III – “Attività per il superamento dell'emergenza”* provvede, nell'ambito delle attività connesse alla funzione di monitoraggio, a verificare l'avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedurale degli interventi nella responsabilità delle Amministrazioni attuatrici e/o dei Soggetti Attuatori nonché l'avvenuta implementazione da parte dei medesimi Soggetti Attuatori del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La funzione di monitoraggio è realizzata attraverso i funzionari assegnati al suddetto Ufficio, organizzati per ambito territoriale regionale, sotto la supervisione del dirigente del Servizio superamento dell'emergenza e del Servizio gestioni rientrate in ordinario, che operano in diretto raccordo con il Coordinatore dell'Unità Organizzativa.

Nell'ambito delle attività connesse alla funzione di rendicontazione e controllo, l'*Ufficio VII – “Amministrazione e Bilancio”* provvede al controllo dei Rendiconti di Misura inviati dalle

Amministrazioni attuatrici e alla loro trasmissione all'Ispettorato Generale per il PNRR. A tal scopo, l'*Ufficio VII – "Amministrazione e Bilancio"* istruisce la documentazione inviata dai Soggetti attuatori e dalle Amministrazioni attuatrici, verifica la regolarità delle procedure e delle spese e lo stato di avanzamento finanziario, trasmette all'UO PNRR la documentazione attestante l'attività di verifica svolta sul raggiungimento degli obiettivi finali di M&T, necessaria per la presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 24, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/241. Dello svolgimento delle suddette attività sono incaricati i funzionari individuati dall'Ordine di servizio n. 66 del 14 novembre 2025 (prot. 55682 del 17 novembre 2025) sotto la supervisione del dirigente del Servizio politiche contrattuali e convenzioni e del dirigente del Servizio di bilancio, programmazione e affari finanziari. In assenza dei dirigenti sopra indicati, le funzioni di supervisione saranno svolte dal Direttore dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio.

Sotto il profilo organizzativo, si riferisce che con Nota UVIC-SPSCI n.0017930 dell'11/04/2025 è stata nominata, quale Referente antifrode del Dipartimento della Protezione civile, l'Avvocato dello Stato Cristina Gerardis, Consigliere Giuridico del Capo del Dipartimento.

Al fine di rafforzare le competenze del personale in materia di antifrode e irregolarità, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha organizzato una formazione destinata ai Dipartimenti della Presidenza, titolari di misure PNRR e privi di Unità di Missione, erogata dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA).

3.1 Convenzioni di Assistenza Tecnica

Il Dipartimento, nello svolgimento delle attività connesse alla realizzazione dell'investimento di propria competenza, si avvale del supporto tecnico operativo di Invitalia e di Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., sulla base dei rispettivi Piani di Attività approvati in attuazione delle convenzioni che queste ultime hanno sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della circolare MEF RGS n.6 del 24 gennaio 2022.

Inoltre, il Dipartimento ha stipulato una convenzione con Eutalia S.r.l. avente ad oggetto la fornitura di un servizio di supporto specialistico e di assistenza tecnica. Nell'ambito di tale Convenzione, Eutalia S.r.l. si è impegnata a mettere a disposizione dell'*Ufficio VII – "Amministrazione e Bilancio"* n.10 consulenti a supporto della Funzione di Rendicontazione e controllo.

4. Procedure attuative

Gli interventi, afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di competenza del Dipartimento della Protezione Civile prevedono esclusivamente modalità attuative “a regia”, ovvero sono realizzati attraverso Soggetti attuatori esterni all'Amministrazione titolare. Nel caso specifico del Dipartimento, tra i Soggetti attuatori, come – ad esempio- Enti Locali e altri organismi di diritto pubblico e l'Amministrazione titolare, vi è un livello intermedio costituito dalle Amministrazioni attuatrici, ovvero le Regioni e le Province autonome. Le Regioni e le Province autonome, in alcuni casi, svolgono la funzione di Soggetti attuatori, attraverso enti e uffici distinti. Per questa tipologia di interventi il Dipartimento provvede alla stipula degli atti di convenzionamento con le Amministrazioni attuatrici e alle altre procedure amministrative di attribuzione delle funzioni attuative.

Le Amministrazioni attuatrici, così come i Soggetti attuatori, possono operare per la realizzazione degli interventi in via diretta, tramite affidamenti *in house*, ovvero attraverso Soggetti realizzatori (ad esempio, operatori economici) selezionati tramite procedure di evidenza pubblica ai sensi del Codice dei contratti vigente⁵.

Le tipologie di evidenza pubblica possono concretizzarsi in:

- appalti di lavori pubblici;
- appalti di servizi;
- appalti misti, nel caso in cui in un unico appalto confluiscono varie tipologie di affidamento.

⁵ Il nuovo Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n.36/2023, si applica agli appalti avviati dopo il 1° luglio 2023. Le disposizioni di cui al D.Lgs n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso come definiti dall'art. 226, co. 2 del D.Lgs n.36/2023. Si richiama, inoltre, l'art. 36 del Decreto legislativo del 2 marzo 2024, n. 19 (“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”), convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 aprile 2024, n. 56. La disposizione, avente carattere ordinamentale, chiarisce che ai nuovi interventi PNRR il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile continuano ad applicarsi, anche dopo la data del 1° luglio 2023 di efficacia del nuovo Codice appalti, le disposizioni derogatorie contenute negli articoli 4 e 14 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, già positivate dall'art. 29 del D.L n. 13/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, fatto salvo il rispetto del principio DNSH (“Do No Significant Harm”).

5. Selezione degli interventi

La selezione degli interventi di competenza del Dipartimento della Protezione Civile prevede il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome ed avviene attraverso un processo di proposta, verifica e approvazione di interventi, distinti tra “progetti in essere” e “nuovi progetti”, a cui saranno assegnate le risorse, nel rispetto dei requisiti previsti dal NextGenerationEU e come descritto nel paragrafo 4 del Si.Ge.Co generale adottato per la gestione degli interventi a titolarità degli uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tutti gli interventi, sia in essere che nuovi, riguardano interventi sul patrimonio pubblico avendo a riferimento le tipologie previste dal Decreto Legislativo n.1/2018, art. 25, comma 2, lettere d) ed e). Gli interventi, oltre alla normativa unionale, nazionale e regionale applicabile⁶, sono chiamati a rispettare alcuni specifici principi denominati “**Elementi comuni di ammissibilità**” come da “Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”, allegate alla Circolare MEF n. 9 del 10 febbraio 2022, al fine di garantire l'integrale e immediata compatibilità con il quadro normativo di riferimento del Piano. Si tratta in particolare dei seguenti principi:

1. **Conseguimento di *milestone* e *target* (M&T).** I dispositivi amministrativi per l'attuazione degli interventi devono contenere indicazioni operative per la verifica del raggiungimento di *milestone* e *target* prefissati per singolo investimento. Al riguardo, le Amministrazioni attuatrici devono garantire il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati secondo gli indicatori di *milestone* e *target*, nonché fornire le informazioni necessarie, anche relative a stati intermedi, volte a permettere il monitoraggio dello stato procedurale e fisico degli investimenti e, conseguentemente, la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento di *milestone* e *target*, delle relazioni e dei documenti sull'attuazione dei progetti.
2. **Do No Significant Harm.** Gli strumenti attuativi degli interventi devono prevedere misure volte a garantire che sia rispettato il principio di “non arrecare un danno significativo” rispetto ai sei obiettivi ambientali di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2020/852, al quale tutte le misure del PNRR devono conformarsi (su questo specifico punto si rinvia al *focus* dell'Allegato 5 del presente Manuale “Istruzioni relative al rispetto del principio “DNSH – Do no significant harm” nell'attuazione degli interventi di competenza del Dipartimento della Protezione Civile finanziati dal PNRR”).
3. **Tagging climatico.** Ai sensi dell'art. 18, paragrafo 4, lettera e), del Regolamento (UE) 2021/241, è previsto che il PNRR fornisca una spiegazione qualitativa del modo in cui le misure siano in grado di rispettare il principio del contributo all'obiettivo climatico (c.d.

⁶ ivi comprese: trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità, tutela dei diversamente abili, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità.

tagging). L'allegato VI dello stesso Regolamento fornisce un elenco di campi cui sono associati i seguenti coefficienti di sostegno per gli obiettivi climatici e ambientali: 0%; 40%; 100%. Una volta assegnato il singolo progetto di investimento ad uno specifico campo di intervento sarà automaticamente associata una percentuale di valorizzazione del *tagging* climatico.

L'Amministrazione attuatrice verifica, in corso d'opera, la rispondenza del progetto al campo di intervento individuato, ovvero la conformità ai requisiti che il piano prevede per la misura d'appartenenza, nonché eventuali sottostime o sovrastime del coefficiente, provvedendo ad una tempestiva segnalazione al Dipartimento. Inoltre, l'Amministrazione attuatrice verifica che il progetto sia effettivamente realizzato, indipendentemente dalla destinazione dell'investimento di singole voci di costo, a frazioni di intervento orientate alla mitigazione del cambiamento climatico.

4. **Sana gestione finanziaria.** I dispositivi attuativi devono prevedere il rispetto delle misure adeguate per la sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del medesimo Regolamento (UE) n. 2021/241, come dettagliato dall'Allegato 1 "Istruzioni operative per le attività di controllo"⁷.
5. **Comunicazione e informazione.** I provvedimenti attuativi degli interventi devono contenere indicazioni operative circa il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241. In particolare, è necessario garantire che i destinatari finali del finanziamento in ambito PNRR riconoscano l'origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell'Unione per mezzo dell'emblema dell'UE e dicitura "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto, che venga assicurata la pubblicazione delle procedure di attuazione sul portale italiadomani.gov.it e che sia previsto il riferimento alla Misura, Componente, Investimento.

Inoltre, quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l'emblema dell'Unione europea (cfr. Allegato 9 "Emblemi") deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE. I documenti attuativi riporteranno in prima pagina l'emblema dell'Unione e la dicitura "finanziato

⁷ L'Allegato 1 sostituisce integralmente l'Allegato 6 "Indicazioni operative sul rispetto del divieto di doppio finanziamento degli interventi PNRR" a seguito dell'aggiornamento del presente Manuale operativo.

dall'Unione europea – NextGenerationEU” nonché il logo del Dipartimento della Protezione Civile⁸.

6. **Conservazione della documentazione.** Il dispositivo attuativo del singolo intervento deve contenere indicazioni operative sull'obbligo di conservazione, nel rispetto anche di quanto specificatamente previsto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 e dall'art. 9, comma 4, del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, della documentazione progettuale, cartacea o digitale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, sarà messa prontamente a disposizione, da parte dell'Amministrazione attuatrice e dei Soggetti attuatori laddove previsti (ovvero di tutti i destinatari finali dei fondi erogati), su richiesta dell'Amministrazione titolare degli interventi, dell'Ispettorato Generale per il PNRR, dell'Unità di audit, della Commissione europea, dell'Olaf, della Corte dei conti europea, della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l'Olaf, la Corte dei conti e l'Eppo a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; Euratom) 1046/2018. A tal fine, l'Amministrazione attuatrice e/o il Soggetto attuatore dovranno fornire una specifica descrizione delle modalità di conservazione della documentazione.

Si precisa che all'investimento 2.1 b “Misure per la riduzione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” non si applica il tagging digitale.

I dispositivi attuativi devono contenere inoltre, ove applicabili, riferimenti circa le modalità per rispettare le seguenti **priorità trasversali**:

1. Superamento dei Divari territoriali⁹.
2. Rispetto e promozione della parità di genere¹⁰.
3. Protezione e valorizzazione dei giovani¹¹.

L'assegnazione delle risorse per entrambe le tipologie di interventi, in accordo con le Regioni e Province autonome, segue – inoltre - il vincolo della destinazione del 40% alle Regioni del Mezzogiorno, come indicato nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre

⁸ Se del caso, utilizzare per i documenti prodotti il seguente *disclaimer*: “Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi”

⁹ Priorità che si rileva all'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/241. A tal fine, in sede di conversione del Decreto-legge n.77/2021, ovvero all'art. 2 comma 6bis della Legge n.108/2021, è stata prevista la “clausola del 40%”. Si rimanda alla Circolare del Ministro per il Sud n.0001724 P 15/10/2021, per le specifiche operative in sede di stesura di qualsivoglia atto di selezione dei progetti.

¹⁰ Si rimanda al Decreto del 7 dicembre 2021 (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021) contenente le linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, in attuazione dell'art. 47, comma 8, del Decreto-legge 31 maggio 2021, n.77.

¹¹ *Ibidem*.

2016 recante “Approvazione dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”.

I Progetti “in essere” sono provvisti di CUP e sono stati avviati dal 01/02/2020 ed entro il 31 dicembre 2021.

I nuovi Progetti, invece, sono stati provvisti di CUP e sono stati avviati in data successiva al 31 dicembre 2021.

Sia per i “progetti in essere” che i “nuovi progetti”, dovrà essere garantito che gli operatori economici, nell'esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale ovvero il Piano Nazionale d'Azione sul Green Public Procurement - PAN GPP.

Si rimanda all'Appendice I - “Diagrammi dei principali flussi procedurali” per maggiori dettagli sulle procedure di selezione dei “nuovi progetti” e dei progetti “in essere”.

5.1 Selezione dei “progetti in essere”

Relativamente agli interventi di competenza del Dipartimento a legislazione vigente (c.d. “progetti in essere”), ovvero che presentavano una dotazione finanziaria già assegnata prima dell'approvazione del PNRR, sono considerati ammissibili e rendicontabili, per 400 milioni di euro, gli interventi che rientrano nei piani predisposti da Commissari/Amministrazioni attuatrici e approvati dal Dipartimento della Protezione Civile dal 1° febbraio 2020. Rientrano in questo ambito non solo gli interventi collegati al cosiddetto “Proteggi Italia”, ma anche quelli finanziati con altri fondi nazionali, quali ad esempio il Fondo per le emergenze nazionali (FEN).

Il processo di selezione degli interventi ha visto il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome, che hanno presentato, in qualità di Amministrazioni attuatrici, proposte di interventi da rendicontare a valere sul PNRR.

Gli interventi proposti sono stati esaminati dal Dipartimento della Protezione Civile in una logica di verifica ex-post della loro eleggibilità ai fini della rendicontazione a valere sul Recovery fund, al fine di garantire il rispetto dei criteri di selezione coerenti con gli obiettivi del PNRR e, in particolare, la coerenza con le tempistiche definite a livello di *milestone* e *target*. Al tempo stesso, i progetti in essere sono sottoposti ai medesimi punti di controllo che riguardano le condizionalità e i principi trasversali del PNRR, prevedendo azioni correttive ex-post in caso di riscontrata non coerenza con tali principi.

In particolare, per i progetti in essere, sono stati valutati:

- la coerenza dei risultati attesi dei progetti e le tempistiche di realizzazione degli stessi con i *milestone* e i *target* della misura;

- il contributo che i progetti dovranno fornire alle finalità specifiche della componente e dell'investimento del PNRR;
- il rispetto del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e dell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione;
- l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
- il rispetto degli "elementi comuni di ammissibilità dei progetti al PNRR", come dichiarati al paragrafo precedente.

Il processo di approvazione delle proposte di interventi ha visto una seconda fase di trasmissione di proposte da parte delle Amministrazioni attuatrici, al fine di raggiungere l'importo totale disponibile pari a 400 milioni di euro. Tale seconda trasmissione si è resa necessaria alla luce di una differenziazione territoriale in termini di presenza, o meno, di interventi emergenziali pregressi nelle diverse Regioni o di una loro eventuale minore entità in termini di risorse economiche.

Completata l'analisi si è, dunque, provveduto ad una approvazione successiva di elenchi, sulla base degli ulteriori interventi proposti dalle Regioni.

L'approvazione degli elenchi degli interventi è stata seguita dalla loro pubblicazione sul sito istituzione del Dipartimento della Protezione Civile (<https://pnrr.protezionecivile.it/it/atti-di-approvazione-dei-progetti-essere/>).

5.2. Selezione dei nuovi progetti

Relativamente ai nuovi progetti, come già dichiarato nel Si.Ge.Co. generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il processo di selezione degli interventi prevede *"l'approvazione dei piani di macro-interventi individuati dalle Regioni e altri enti (sulla base del piano di riparto di cui all'art. 22 del D.L. 152/2021) classificati per territorio/ambito/tipologia di evento secondo una procedura concertativo -- negoziale. Il riparto delle risorse avviene in accordo con le Regioni e Province autonome secondo i criteri individuati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2016 recante "Approvazione dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel rispetto del vincolo della destinazione del 40 per cento alle regioni del Mezzogiorno."*

L'individuazione "nuovi progetti" è avvenuta secondo due fasi temporali. La prima fase si è conclusa nel mese di dicembre 2021 con l'approvazione da parte del Dipartimento della protezione civile di n. 21 piani dei macro-interventi, proposti dalle Regioni e dalle Province autonome.

In una seconda fase, sviluppatasi nel corso del 2022, il Dipartimento della Protezione Civile ha chiesto a tutte le Regioni e Province Autonome di procedere alla definizione di dettaglio degli interventi discendenti dai piani approvati nel mese di dicembre 2021, con l'indicazione del soggetto attuatore, l'acquisizione del relativo CUP e una relazione illustrativa con la descrizione degli

elementi a rischio, del rischio residuo e del livello di progettazione disponibile. Il Capo del Dipartimento, al termine dell'attività istruttoria condotta dall'Unità organizzativa PNRR, ha provveduto ad emanare n. 21 decreti – uno per ciascuna Regione e Provincia Autonoma - di approvazione degli elenchi di dettaglio dei nuovi interventi, discendenti dai Piani approvati entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, recante “Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti si fa riferimento alle pagine dedicate al PNRR sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, relative all'approvazione dei nuovi progetti: <https://pnrr.protezionecivile.it/it/atti-di-approvazione-dei-nuovi-progetti/> .

6. Attuazione dei progetti

6.1 Accordi/convenzioni con l'Amministrazione attuatrice

Come previsto dal Si.Ge.Co. adottato dall'Unità di Missione del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento della Protezione Civile assume la responsabilità in tema di supervisione complessiva degli interventi di propria competenza e rappresenta il punto unico di contatto con l'Ispettorato Generale per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 4 lettera, lett. e) del decreto-legge 14 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, per l'espletamento degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2021/241.

L'attuazione del sub-investimento 2.1.b di competenza del Dipartimento della Protezione Civile viene regolamentata attraverso la sottoscrizione di un Accordo, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241 del 1990, con le Amministrazioni attuatrici, quali enti territoriali competenti in materia di protezione civile, difesa del suolo e prevenzione del dissesto idrogeologico.

Tale Accordo disciplina, in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e dal decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, gli impegni operativi di ciascuna parte derivanti dall'inclusione degli interventi nel PNRR. In particolare, mediante la sottoscrizione dell'Accordo, il Dipartimento informa e formalizza l'assunzione da parte delle Amministrazioni attuatrici degli obblighi tra i quali:

- il rispetto generale di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale (con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento UE 2021/241, dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41) ivi compresa la possibilità, laddove i Soggetti attuatori siano delle pubbliche amministrazioni, di ricorrere al c.d. potere sostitutivo previsto all'art. 12 dell'anzidetto decreto-legge n. 77/2021, così come modificato dall'art. 3 del decreto-legge n. 13/2023, recante disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso;
- l'osservanza dei principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Regolamento UE 2021/241, ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852, garantendo la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea¹²;
- il rispetto dei principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla valorizzazione dei giovani, alla riduzione dei divari territoriali e

¹² Per istruzioni di dettaglio relative al rispetto del principio "DNSH – Do no significant harm" nell'attuazione degli interventi di competenza del Dipartimento della Protezione Civile finanziati dal PNRR si confronti l'Allegato 5.

- al principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- la garanzia di piena attuazione del sub-investimento, di avvio tempestivo e di realizzazione operativa, al fine di non incorrere in ritardi attuativi, concludendo gli interventi nella forma, nei modi e nei tempi previsti e con il soddisfacente conseguimento, secondo le scadenze concordate con l'Unione europea, dei *milestone* e *target* collegati;
 - l'adozione di proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dal Dipartimento della Protezione Civile, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
 - la sottoscrizione dell'Accordo con cui le Amministrazioni attuatrici dovranno, inoltre, garantire l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, inclusa la presenza di professionalità tecniche pertinenti e consone all'intervento di competenza. In particolare, va segnalata l'adozione di un idoneo sistema di controllo interno e di appropriate procedure, funzionali ad assicurare l'ottemperanza alle indicazioni del Dipartimento della Protezione Civile e la compliance alla normativa nazionale, europea ed internazionale di riferimento;
 - presentare al Dipartimento della Protezione Civile, celermente e senza indugio, eventuali proposte di modifica al progetto, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida e indicazioni fornite (vedi paragrafo 6.6 del presente Manuale);
 - mitigare e gestire i rischi connessi alla proposta nonché porre in essere ogni azione idonea al raggiungimento degli step di lavorazione intermedi e finali connessi al conseguimento di *milestone* e *target* e al rispetto delle condizionalità previste dal PNRR descritte nel presente Manuale;
 - assicurare, anche con il concorso del Soggetto attuatore e realizzatore, il rispetto puntuale della normativa europea e nazionale relativa all'azione amministrativa, in particolare del d.lgs. 50/2016 e del d.lgs. 36/2023 (*Codice dei contratti pubblici*), della l. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*), del d.lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*) e del Regolamento (UE) 679/2016 (*General Data Protection Regulation*), nonché del d.lgs. n.196 del 2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), così come novellato dal d.lgs. n.101 del 2018. In particolare, per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome, è previsto il rispetto di quanto previsto dai loro ordinamenti in conformità ai rispettivi statuti speciali e relative norme di attuazione, tenendo anche conto delle norme di semplificazione emanate per l'attuazione del PNRR;

- assicurare il rispetto della normativa relativa al Codice identificativo di gara (CIG) ed al Codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 25, comma 2, d.lgs. 66/2014, all'art. 11, comma 2-bis, l. 3/2003 ed alla delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, con specifica attenzione in merito all'effettiva ed agevole tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
- adottare il sistema informativo indicato dal Dipartimento della Protezione Civile per rilevare e archiviare i dati sull'avanzamento procedurale, fisico, e finanziario dell'operazione, al fine di rendere possibile il monitoraggio ed efficientare le rendicontazioni economiche e finanziarie nonché le verifiche e le procedure di audit. Inoltre, nel caso di delega a Soggetto attuatore esterno, verificare l'avvenuto caricamento dei dati citati; al momento dell'individuazione del soggetto realizzatore, caricare sul pertinente sistema informativo i dati idonei al vaglio preliminare di conformità delle procedure di aggiudicazione;
- presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti nonché degli indicatori di realizzazione associati al progetto nelle modalità e nelle tempistiche previste nella documentazione approvata (cfr. capitolo 7 "Rendicontazione");
- assicurare, a mezzo di pertinenti controlli di gestione e amministrativo-contabili, la regolarità delle procedure e l'inerenza delle spese sostenute al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR, unitamente ai documenti probatori sul raggiungimento di M&T di riferimento, coerentemente con quanto stabilito nell'Allegato alla Decisione di Esecuzione del Consiglio 10160/21 del 7 luglio 2021 e negli Accordi Operativi (*Operational Arrangements*) concordati con la Commissione europea. Tutte le predette procedure, se informatizzate, dovranno essere rese in modalità agevolmente consultabile dagli organi di controllo (cfr. capitolo 8 "Attività di controllo");
- produrre e trasferire al Dipartimento della Protezione Civile, per il tramite del sistema informativo di cui al punto precedente, dati ed indicatori utili a riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e della valutazione delle misure PNRR di propria competenza. Tra questi, in particolare, gli "indicatori comuni" di cui all'art. 29 del Reg. UE 2021/241, come definiti dal Regolamento Delegato 2021/2106 della Commissione Europea ed associati ad interventi e sub-interventi, nonché ulteriori indicatori di impatto, in via di definizione, connessi agli obiettivi di sviluppo sostenibile per l'Agenda 2030 dell'ONU (cfr. capitolo 9 "Monitoraggio");
- adottare un sistema di contabilità separata, predisponendo, eventualmente, un autonomo conto dei profitti e delle perdite con apposita e adeguata codificazione contabile. Al fine di assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse PNRR, detti prospetti dovranno essere in modalità informatizzata ed agevolmente consultabili (cfr. capitolo 10 "Rapporti finanziari e trasferimento delle risorse");
- predisporre i pagamenti nel rispetto della scheda progetto, in particolare della sezione relativa al piano finanziario e al cronoprogramma di spesa approvato. L'Amministrazione attuatrice garantisce l'inserimento, nel sistema informativo di cui al paragrafo che precede, di ogni giustificativo di spesa necessario ad effettuare i controlli di legalità e i controlli

amministrativo-contabili, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile (cfr. art. 22 Regolamento 241/2021);

- tenere informato il Dipartimento sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto; comunicare tempestivamente le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza (cfr. capitolo 11 “Misure di prevenzione di irregolarità e frodi, corruzione, conflitti di interesse e duplicazione dei finanziamenti e procedure di recupero”).

L'Accordo disciplina, infine, quanto previsto rispetto alle attività di controllo e alle modalità di monitoraggio e rendicontazione, i termini di attuazione del progetto, le modalità di erogazione del contributo, gli obblighi e i meccanismi sanzionatori, in applicazione di quanto previsto nel presente Manuale.

Il Dipartimento della Protezione Civile garantisce, infine, che l'Amministrazione attuatrice riceva l'informativa sul conferimento e trattamento dei dati, nonché sulla pubblicazione dei dati ritenuti non sensibili nei siti istituzionali e di consultazione aperta (si veda l'Allegato E di cui alla Circolare MEF n. 21 del 14.10.21 sulle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti) e tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni, in particolare le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese.

Nel caso in cui, per l'attuazione degli interventi, le Amministrazioni attuatrici si avvalgano di Soggetti attuatori, l'Amministrazione attuatrice provvede a sottoscrivere specifici Accordi/Convenzioni con questi ultimi, anche al fine di regolamentare l'eventuale selezione di soggetti esecutori per la realizzazione degli interventi.

Per ogni ulteriore dettaglio relativo alle obbligazioni derivanti dagli Accordi, si rimanda agli Accordi stessi, stipulati con le Amministrazioni attuatrici, pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento al seguente link <https://pnrr.protezionecivile.it/it/il-pnrr-il-dipartimento-della-protezione-civile/>.

Infine, si rimanda all'Appendice I “Diagrammi dei principali flussi procedurali” per maggiori dettagli sulle procedure di sottoscrizione degli accordi/convenzioni di cui sopra.

6.2 Avvio delle attività

Il Dipartimento della Protezione Civile garantisce il tempestivo avvio degli interventi di propria competenza, secondo quanto previsto dal Si.Ge.Co. adottato dall'Unità di Missione del Segretariato della Presidenza del Consiglio, attraverso l'attività delle Amministrazioni attuatrici, secondo quanto contenuto nell'Accordo con il Dipartimento e in ulteriori eventuali dispositivi attuativi specifici (come, ad esempio, norme, bandi, avvisi, circolari e convenzioni).

L'Amministrazione attuatrice opera, di norma, attraverso la propria struttura ordinaria di gestione amministrativa, anche avvalendosi, laddove ritenuto opportuno, delle strutture esistenti dedicate all'attuazione di programmi e/o progetti finanziati da altre risorse europee o nazionali.

Laddove non si avvalga delle proprie strutture, l'Amministrazione attuatrice individua eventuali Soggetti attuatori esterni, laddove previsti, e/o gli operatori economici a vario titolo coinvolti nella realizzazione dell'intervento ammesso al finanziamento, che saranno scelti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (ad esempio in materia di appalti pubblici o in materia di accordi con partner e/o enti *in house*).

L'Amministrazione attuatrice provvede, dunque, a dare piena attuazione al progetto, così come illustrato negli elenchi degli interventi ammessi a finanziamento, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma; inoltre, garantisce la tracciabilità delle operazioni e una codificazione contabile adeguata all'utilizzo delle risorse del Piano.

6.3 Procedure di individuazione dei realizzatori di opere e servizi

Nell'espletamento delle procedure di individuazione dei soggetti a cui affidare lavori e servizi necessari per la realizzazione degli interventi di competenza, le Amministrazioni attuatrici, anche per il tramite di Soggetti attuatori di secondo livello, laddove previsti, assicurano il rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici. Nel caso di Regioni a statuto speciale e Province autonome, viene altresì garantito il rispetto di quanto previsto dai loro ordinamenti in conformità ai rispettivi statuti speciali e relative norme di attuazione. Si tiene, inoltre, conto delle semplificazioni appositamente introdotte dal legislatore con il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 nonché con il decreto legge n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, con particolare riferimento all'articolo 29 di quest'ultimo, contenente disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico.

Nell'ambito delle già menzionate procedure è, inoltre, garantito il rispetto delle condizionalità previste dal NextGenerationEU, in particolare del principio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali", ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, e del principio della valorizzazione dei giovani e della riduzione dei divari di genere e territoriali.

I rapporti con i Soggetti attuatori degli interventi, nel caso siano diversi dall'Amministrazione attuatrice, saranno disciplinati mediante la sottoscrizione di un atto finalizzato a regolare la modalità di attuazione degli interventi e i compiti in capo alle parti secondo il modello allegato alla Circolare RGS del 14 ottobre 2021, n. 21.

6.4 Tipologie di spese ammissibili

6.4.1 Criteri di ammissibilità delle spese

Per ciascun intervento di competenza, l'Amministrazione attuatrice dovrà verificare che le spese ammissibili individuate risultino coerenti con le finalità previste dall'intervento e rispettino i vincoli definiti secondo la Missione, la Componente e l'Investimento di riferimento.

Nell'indicare le tipologie di spesa finanziabili per la realizzazione degli interventi, si fa riferimento alla normativa nazionale e comunitaria applicabile, nonché, ove applicabile, alla vigente disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori e servizi e a quanto ritenuto attualmente ammissibile a valere sui Fondi di investimento europei (SIE).

In linea generale, sono ammissibili le spese:

- coerenti con le finalità previste dagli interventi medesimi e rispettose dei vincoli definiti dalla Missione, Componente e Investimento PNRR di riferimento, nel caso di specie M2C4-Investimento 2.1b;
- sostenute dopo il 1° febbraio 2020;
- sostenute in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale vigente e in aderenza con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- tracciabili e debitamente documentate, comprovate da idonei giustificativi amministrativo-contabili (es. fatture quietanzate emesse o documenti contabili di valore probatorio equivalenti, cedolini, ecc.), per il tramite di strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. 136/2010, art. 3, comma 1 e 3 e successive modificazioni;
- derivanti da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere di incarico, ordini, ecc.) in cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o della fornitura e il relativo importo, nonché il riferimento al progetto ammesso a finanziamento.

Le spese, inserite nel quadro economico, possono comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d'ingegno, incentivi per funzioni tecniche, di cui all'articolo 45, comma 3, del d.lgs. 36/2023¹³;
- spese per la realizzazione di studi e/o ricerche propedeutiche e attività di accompagnamento;
- spese per l'esecuzione di lavori o per l'acquisto di beni/servizi;
- spese per pubblicazione dei bandi di gara;
- imprevisti purché inclusi nel quadro economico;
- allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici.

L'importo dell'**IVA** non è incluso nella quantificazione dei costi degli interventi PNRR trasmessa alla Commissione Europea. L'importo dell'IVA è però rendicontabile a livello di progetto se e nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente. Sul punto, si può far riferimento all'art. 15 c. 1 del DPR 22/2018 per i fondi SIE 2014-2020 secondo cui "l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento". Come anche precisato nelle Istruzioni tecniche di cui alla Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 "tale importo dovrà quindi essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei relativi sistemi informativi", in quanto non è incluso nell'ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.

Per quanto riguarda l'acquisto di **beni immobili**, quali edifici o terreni, la Circolare MEF-RGS del 22 settembre 2022, n. 32 stabilisce che l'operazione costituisce una spesa rendicontabile a valere sul progetto PNRR qualora:

- o risulti essenziale/strumentale per l'attuazione dell'intervento e per il perseguimento degli obiettivi dello stesso;
- o sia pertinente e direttamente connessa all'intervento;
- o nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente.

La disciplina nazionale di riferimento in materia è il DPR 5 febbraio 2018 n. 22, il quale, all'articolo 17, dispone che l'ammissibilità delle relative spese è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

¹³ L'articolo 45, comma 3 del Dlgs 36/2023, ha individuato il valore soglia degli incentivi tecnici nell'80% delle risorse di cui al comma 2 del medesimo articolo. Non è pertanto ammesso destinare all'erogazione degli incentivi la quota del 20% delle risorse finanziarie di cui al comma 2, in quanto trattasi di "risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata" (comma 5 dell'art. 45 del Dlgs 36/2023).

- sussiste un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi del progetto;
- la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non superi il 10% della spesa totale ammissibile del progetto considerato, con l'eccezione dei casi espressamente menzionati ai commi 2 (siti in stato di degrado e quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici) e 3 (operazioni a tutela dell'ambiente);
- si presenti una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del terreno, solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso.

Si ritiene, pertanto, che gli interventi M2C4I2.1b, aventi come finalità principale la riduzione del rischio residuo connesso all'evento e il ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate, ai sensi rispettivamente delle lettere d) ed e) del comma 2 art 25 del D.lgs. n.1/2018 Codice di protezione civile, possano essere considerati inquadrabili come interventi a tutela dell'ambiente e che la spesa per l'acquisto dei terreni, ai sensi del citato comma 3 dell'art. 17 del DPR 22/2018, possa superare il limite del 10% della spesa ammissibile del progetto considerato, nel rispetto comunque dei requisiti di cui alla citata circolare, la cui verifica resta in capo ai Soggetti attuatori dell'intervento.

Per i **costi del personale** si rinvia al DL 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 e, in particolare, all'art. 1 che stabilisce le condizioni per il riconoscimento, nell'ambito del PNRR, delle spese sostenute dalle Amministrazioni titolari degli interventi per il reclutamento delle risorse umane necessarie all'attuazione dei singoli progetti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con apposita circolare del 18/01/2022 n. 4, a cui si rinvia, ha, inoltre, fornito indicazioni attuative relativamente al suddetto art.1, comma1, del DL 80/2021, definendo quali sono i costi di personale ammissibili al PNRR nonché le modalità di verifica dell'ammissibilità e le modalità di imputazione al PNRR degli stessi. Nel caso in cui il personale sopra richiamato sia impiegato su più progetti, al fine di scongiurare il rischio del doppio finanziamento, sarà necessario procedere alla compilazione di un timesheet timbrato e firmato per singolo addetto e per singolo mese, con l'indicazione delle ore e delle attività svolte sul progetto, firmato dal dipendente e dal dirigente responsabile.

Come chiarito con nota MEF-RGS prot. 273072 del 24 dicembre 2024, in risposta a un quesito formulato dal Dipartimento, le spese sostenute per il personale interno sono ammissibili esclusivamente se relative a unità di personale specificamente dedicate a dare attuazione all'intervento finanziato dal PNRR per attività aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente svolte dai

dependenti interessati, prestate di norma oltre il normale orario di servizio, sulla base di incarichi formalmente affidati dal vertice istituzionale.

La sussistenza di tali requisiti è presupposto necessario per l'ammissibilità dei relativi costi al PNRR, costi che dovranno risultare da apposita documentazione amministrativa e contabile da esibire nel caso di audit o controlli svolti dalle autorità nazionali ed europee competenti.

6.4.2 Ribassi d'asta

I ribassi d'asta restano nella disponibilità del progetto fino alla sua conclusione.

Salvo istruzioni specifiche dall'Amministrazione titolare della misura, le economie generate dai ribassi d'asta possono essere utilizzate integralmente per le varianti in corso d'opera che rispondono ai requisiti del codice dei contratti pubblici e che sono ritenute indispensabili per il completamento del progetto (FAQ del 4 ottobre 2023, pubblicata sul portale Area RGS del MEF).

Come chiarito dall'Ispettorato Generale per il PNRR, con Nota prot. n. 156342 del 31/05/2024, in risposta a quesito scritto formulato dal Dipartimento, infatti, le economie derivanti da ribassi d'asta possono essere utilizzate per le finalità previste dalla normativa vigente che, invero, ne consente l'impiego per le varianti in corso d'opera (art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e art. 120 del D.Lgs. n.36 del 2023) e/o per l'aumento dei prezzi (art. 30 del D.L. n.144 del 23/09/2022, convertito con modificazioni dalla L. 17/11/2022, n.175) ma, in ogni caso, sono dirette all'intervento posto a base di gara a garanzia della completa e corretta esecuzione del medesimo intervento. Pertanto, fino a quando l'intervento finanziato non risulti concluso, le relative economie di gara maturate non possono essere utilizzate per finanziare opere complementari e/o interventi diversi ed ulteriori.

È importante notare che le economie generate da progetti conclusi vengono restituite prioritariamente al FOI, come stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, articolo 6, comma 6 (FOI 2022) e dal decreto ministeriale 10 febbraio 2023, articolo 11 (FOI 2023).

6.5 Tenuta e conservazione documentale

Il Dipartimento della Protezione Civile raccomanda alle Amministrazioni attuatrici di adempiere alle disposizioni normative previste in ambito PNRR circa l'obbligo di conservazione e archiviazione della documentazione di progetto, in formato cartaceo o informatico. In particolare, come indicato negli Accordi sottoscritti con il Dipartimento, le Amministrazioni attuatrici e i Soggetti attuatori dovranno garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, punto 4, del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n.108/2021 -

per le diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR. Tali attività di conservazione documentale sono volte a garantire che la documentazione stessa sia nella piena ed immediata disponibilità del Dipartimento della Protezione civile, della Ragioneria generale dello Stato (Ispettorato Generale per il PNRR, Unità di missione NG-EU e Unità di *audit*), della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, al fine di consentire l'espletamento di tutte le attività previste per l'attuazione del PNRR.

I dossier relativi ai singoli investimenti contengono tutte le informazioni in merito all'avvio e all'attuazione dell'investimento stesso (fascicoli di progetto).

I fascicoli di progetto vengono archiviati seguendo una struttura base che si articola sistematicamente in n. 4 cartelle principali:

1. Documentazione di progetto (modello di istanza di finanziamento, Atto d'obbligo sottoscritto, CUP, eventuali modifiche al progetto e relativi atti di approvazione);
2. Documentazione amministrativo-contabile riferita alle singole procedure poste in essere dall'Amministratrice attuatrice (articolata, per ciascuna procedura, in impegni giuridicamente vincolanti, variazioni contrattuali, documentazione giustificativa, documentazione attestante i pagamenti, verifiche di conformità e collaudi);
3. Controlli (*Check list*, attestazioni etc.);
4. Comunicazioni e scambio di informazioni con il Dipartimento, che dovranno avvenire per posta elettronica istituzionale o poste elettronica certificata, ai sensi del D.lgs. n. 82/2005, attraverso le caselle di posta dedicate.

Ulteriori indicazioni potranno essere comunicate dal Dipartimento della Protezione Civile mediante avvisi, circolari o linee guida.

6.6 Modifica e rimodulazione

Ai sensi dell'art. 21 del regolamento (UE) 2021/241, tramite richiesta motivata, è possibile proporre modifiche al PNRR sulla base di circostanze oggettive. L'Allegato alla circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21, descrive un *iter* procedurale finalizzato ad apportare modifiche e variazioni ai progetti PNRR. Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale - al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate - è auspicabile ridurre al minimo qualsiasi variazione rispetto al progetto originario ammesso a finanziamento.

Tenuto conto che non possono essere apportate modifiche relative ad aspetti che hanno costituito elementi di valutazione del progetto ai fini del raggiungimento di *milestone* e *target*, l'Amministrazione attuatrice è tenuta a trasmettere, congiuntamente alla richiesta di modifica, una scheda progettuale rimodulata contenente indicazioni su come garantire il raggiungimento di *milestone* e *target* previsti dalla convenzione.

6.6.1 Modifica e rimodulazione dei progetti nuovi

In accordo con quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022 "Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", le Regioni e le Province autonome possono richiedere la rimodulazione degli elenchi dei nuovi interventi di propria competenza, laddove risulti necessario operare affinamenti progettuali, o procedere al reimpiego di risorse liberate a seguito di eventuali revoche, come specificato all'art. 3, comma 3 dello stesso DPCM.

L'iter di identificazione della necessità di operare una rimodulazione a livello di "Elenco dettagliato dei nuovi interventi" di cui all'articolo 2 del DPCM del 23 agosto 2022 e/o di un singolo progetto può essere avviato dall'Amministrazione attuatrice che, in tal caso, dovrà produrre una istanza a supporto della variazione richiesta.

L'istanza, che deve essere tempestivamente trasmessa al Dipartimento, oltre a riportare tutte le informazioni relative agli interventi oggetto di modifica, dovrà illustrare specificamente le motivazioni sottese alla proposta ed includere la documentazione utile alla valutazione della richiesta. La modifica può riguardare anche la proposta di sostituzione di uno o più degli interventi approvati nell'ambito degli elenchi in capo a ciascuna Amministrazione attuatrice.

Il Dipartimento, responsabile dell'investimento, istruisce la richiesta di modifica attraverso la struttura dell'Unità Organizzativa PNRR, valutandone la ricevibilità rispetto alla normativa di riferimento e, in caso di esito negativo, comunica all'Amministrazione attuatrice il mancato accoglimento della richiesta. In assenza di motivi ostativi, l'Unità Organizzativa PNRR provvede all'approvazione della richiesta, proponendo l'adozione di un atto specifico da parte del Capo del Dipartimento. L'Unità Organizzativa provvede successivamente ad effettuare apposita comunicazione all'Ispettorato per il PNRR.

Il Dipartimento della Protezione Civile, a seguito dell'approvazione della rimodulazione, ne dà comunicazione all'Amministrazione attuatrice, verifica l'eventuale necessità di aggiornare l'Accordo già sottoscritto con la stessa e provvede al caricamento delle modifiche sul sistema informativo ReGiS, oltre a svolgere verifiche periodiche sul territorio.

Laddove tale rideterminazione si configuri come una revoca parziale dei benefici o dei finanziamenti concessi, il Dipartimento o l'Amministrazione attuatrice avvieranno le procedure previste per detta fattispecie, dandone tempestiva comunicazione all'Ufficio VII – "Amministrazione e Bilancio", ai fini del recupero delle somme secondo le procedure descritte nel capitolo 11 "Misure di prevenzione di irregolarità e frodi, corruzione, conflitti di interesse, duplicazione dei finanziamenti e procedure di recupero" del presente Manuale.

In conformità con quanto previsto dal DPCM del 23 agosto 2022 e quanto riportato all'art. 22, comma 1-bis, del decreto-legge n. 152 del 2021, l'ulteriore ripartizione delle risorse non utilizzate deve avvenire inderogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Tale ripartizione può essere elaborata integrando i criteri di riparto, stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2016 "Approvazione dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico", con ulteriori criteri anche riferiti alla performance operativa dei soggetti attuatori degli interventi.

6.6.2 Modifica e rimodulazione dei progetti in essere

Secondo quanto previsto all'art. 6 del DPCM del 23 agosto 2022 sopra menzionato, così come modificato dal decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, le Amministrazioni attuatrici possono richiedere la rimodulazione delle risorse finanziarie a copertura di progetti in essere, da svolgersi entro il limite dell'importo previsto (400 milioni di euro) ed entro la data del 31 dicembre 2024.

I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate, anche nella qualità di Commissari delegati, o i soggetti responsabili titolari di contabilità, secondo quanto previsto all'art.6 del DPCM del 23 agosto 2022, *"segnalano - entro il termine massimo del 31 dicembre 2023 [31 dicembre 2024 a seguito del d.l. n. 13/2023] - le eventuali esigenze di rimodulazione dei piani degli interventi in atto già approvati e pubblicati entro il 31 dicembre 2021, motivate dall'eventuale insorgenza di circostanze impreviste o imprevedibili"*.

La rimodulazione potrà avvenire mediante appositi decreti emanati *"dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate, anche nella qualità di Commissari delegati o di soggetti responsabili titolari delle relative contabilità speciali per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, previa intesa con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri"*. Tale documento di intesa viene rilasciato a seguito delle attività di monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, effettuato secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 3 del DPCM sopra menzionato.

Il Dipartimento della Protezione Civile provvederà alla valutazione delle istanze e dall'istruttoria dell'eventuale provvedimento di rimodulazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 22, comma 1-ter, del decreto-legge n. 152 del 2021.

Si rimanda all'Appendice I - "Diagrammi dei principali flussi procedurali" per maggiori dettagli sulla procedura di modifica di un intervento.

6.6.3 Richiesta di proroga

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022 "Assegnazione e modalità di trasferimento alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", come modificato dall'articolo 29 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41, prevede che il mancato rispetto dei termini per la realizzazione degli interventi comporta la revoca del finanziamento.

Il già citato DPCM, tuttavia, stabilisce che i Soggetti attuatori possono presentare richiesta di proroga, fornendo *"giustificazione motivata del mancato rispetto della scadenza e indicazioni specifiche sulle tempistiche di attuazione dell'intervento [...]".* Il Soggetto attuatore dovrà provvedere all'inserimento nel sistema informativo ReGiS del cronoprogramma aggiornato, valorizzando per ogni fase procedurale i seguenti elementi: data prevista e/o data effettiva. Tali elementi informativi, previa valutazione delle Regioni e Province autonome, sono trasmessi da queste ultime al Dipartimento della Protezione civile che, qualora li ritenga ammissibili e congrui, autorizza la prosecuzione delle attività stabilendo i nuovi termini che il Soggetto attuatore è tenuto a rispettare".

Con nota prot. n. 45084 del 8 settembre 2023 e nota prot. n. 5526 del 1° febbraio 2024, il Dipartimento della protezione civile ha fornito alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano indicazioni circa i termini e le modalità per trasmettere ed istruire le istanze di proroga formulate ai sensi del DPCM 23 agosto 2022. Nel caso in cui il termine indicato per la richiesta di proroga non sia stato rispettato, ne conseguirà la revoca del progetto.

Per il dettaglio si rimanda alle note citate.

6.7 Rinuncia o revoca di un intervento

Per ciascun intervento di propria competenza, il Dipartimento della Protezione Civile e le Amministrazioni attuatrici, con la supervisione dell'Unità Organizzativa PNRR ed anche per il tramite degli appositi Accordi, definiscono, nei relativi atti, le cause di revoca dei benefici concessi e le procedure previste in caso di rinuncia o revoca dei progetti finanziati nell'ambito degli interventi di propria competenza. In particolare, vengono definite le cause di revoca, sia con riferimento a quelle

previste dalla normativa attuativa delle singole misure sia a quelle derivanti dal mancato rispetto dei principi trasversali del PNRR.

Di seguito si rappresentano tre possibili fattispecie legate alla revoca del finanziamento, al disimpegno delle risorse e alle rettifiche finanziarie.

6.7.1 Rinuncia

L'Amministrazione attuatrice può rinunciare in tutto o in parte al finanziamento qualora nel corso della realizzazione delle attività intervengano fatti o provvedimenti, i quali rendano impossibile o inopportuna, ovvero non più di interesse la realizzazione dell'intervento. In tal caso, l'Amministrazione attuatrice è tenuta a trasmettere al Dipartimento della Protezione Civile l'atto formale di rinuncia al finanziamento, corredato da adeguata motivazione.

L'Unità organizzativa PNRR prende atto della rinuncia e provvede ad informare l'Ispettorato Generale per il PNRR e tutte le funzioni del Dipartimento coinvolte nonché l'Unità di Missione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si rimanda all'Appendice I - "Diagrammi dei principali flussi procedurali" per maggiori dettagli sulla procedura di rinuncia ad un progetto.

6.7.2 Revoca del finanziamento

Le risorse assegnate possono essere revocate in misura totale o parziale nei seguenti casi:

1. perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro dieci giorni naturali e consecutivi dalla richiesta;
2. violazione degli obblighi derivanti dal rispetto:
 - dei principi trasversali, in particolare del DNSH e *tagging*;
 - dei meccanismi di verifica individuati negli Accordi operativi (Operational Arrangements);
 - dell'adozione di un'apposita codificazione contabile adeguata e informatizzata o di un conto corrente dedicato per tutte le transazioni relative ai progetti per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
 - delle norme di trasparenza;
 - delle procedure interne di monitoraggio e controllo;
 - della corretta conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni;
3. mancato rispetto del cronoprogramma di attuazione;
4. mancato raggiungimento nei tempi assegnati degli obiettivi previsti dall'investimento tale da pregiudicare il raggiungimento di *milestone* e *target* intermedi e finali;

5. mancata realizzazione, anche parziale, del progetto (che comporterà la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale).

Come specificato più avanti (in particolare nel capitolo 11 “Misure di prevenzione di irregolarità e frodi, corruzione, conflitti di interesse, duplicazione dei finanziamenti e procedure di recupero”), costituisce causa di revoca anche l’incorrere da parte delle Amministrazioni attuatrici o dei Soggetti attuatori, anche di secondo livello e/o realizzatori, in irregolarità essenziali non sanabili oppure in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti. L’Amministrazione attuatrice, nei casi di revoca, non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e, nel caso si sia provveduto all’erogazione totale o parziale del contributo, sarà tenuta alla restituzione degli importi già percepiti, maggiorati degli interessi legali, ove ne ricorrano i presupposti.

Per gli interventi che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, l’eventuale disimpegno delle risorse del Piano avverrà secondo quanto previsto dall’art. 24 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e dall’articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, con conseguente riduzione o revoca delle risorse.

Si rimanda all’Appendice I - “Diagrammi dei principali flussi procedurali” per maggiori dettagli sulla procedura di revoca di un progetto.

6.7.3 Rettifiche finanziarie

Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l’erogazione del contributo pubblico in favore dell’Amministrazione attuatrice, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall’art. 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241. A tal fine, l’Amministrazione attuatrice è tenuta a rilevare l’importo della rettifica e a recuperare le somme indebitamente corrisposte. L’Amministrazione attuatrice è obbligata a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo. In tali casi, come *infra* specificato, l’Unità Organizzativa elabora un’analisi sulle criticità riscontrate e sull’impatto economico al fine di evidenziare possibili previsioni di rischio e adottare le conseguenti azioni correttive.

In riferimento alle ultime due fattispecie riportate (revoca totale e parziale), gli atti di finanziamento contengono al loro interno le indicazioni relative alle **cause di revoca (totale o parziale) dei benefici concessi e le eventuali clausole risolutive**.

Nel caso in cui, a seguito dell’attività di monitoraggio o di controllo, l’Unità organizzativa PNRR o i competenti organismi di *audit* identifichino eventuali inadempienze, in termini di raggiungimento di *milestone* e *target* o di mancato rispetto dei principi PNRR nonché nel caso di errori o irregolarità (cfr. capitolo 12 del presente Manuale), viene attivato un contraddittorio con le Amministrazioni attuatrici, che a loro volta potranno informare, se interessati, i Soggetti attuatori, indicando un

congruo termine per la presentazione di eventuali memorie e controdeduzioni. Le Amministrazioni attuatrici raccolgono le eventuali controdeduzioni, ne effettuano l'istruttoria e trasmettono le risultanze, con le relative valutazioni, all'Amministrazione centrale, la quale, se le ritiene sufficienti a sanare la presunta inadempienza/irregolarità, comunica l'interruzione del processo di revoca. Nel caso in cui le controdeduzioni presentate non fossero sufficienti a sanare la presunta inadempienza/irregolarità, la relazione, accompagnata dalla proposta di revoca, dovrà essere trasmessa all'Unità Organizzativa PNRR del Dipartimento che avvierà il procedimento di revoca (totale o parziale), informando l'Unità di Missione della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Ispettorato Generale per il PNRR.

Nel caso di revoca parziale, contestualmente al provvedimento, l'Unità organizzativa PNRR provvede alla rimodulazione delle azioni progettuali assicurando il conseguimento degli obiettivi principali delle *milestone* e *target* dell'intervento.

Il Dipartimento comunica all'Amministrazione attuatrice e al Soggetto attuatore e/o realizzatore il provvedimento di revoca o rettifica e la richiesta di restituzione delle somme, debitamente quantificate. Il provvedimento è contestualmente comunicato all'Ufficio VII – "Amministrazione e Bilancio", affinché quest'ultimo ne tenga conto nelle sue attività di controllo.

Tutti i casi di riduzione o revoca dei finanziamenti comportano infatti l'obbligo di restituzione delle somme oggetto di recupero, secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento, in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia; tale recupero, nei casi di revoca parziale può eventualmente essere disposto come compensazione di ulteriori somme dovute; il recupero può avvenire anche tramite escussione di polizza fideiussoria, laddove prevista.

Il procedimento si conclude con il caricamento della revoca (totale o parziale) dell'intervento sul sistema informativo ReGiS da parte dell'Unità organizzativa PNRR. Per una dettagliata disamina sulle procedure di recupero delle somme si rimanda al capitolo 12 del presente Manuale.

In tutti i diversi casi di rinuncia o revoca, l'Amministrazione attuatrice può proporre al Dipartimento un progetto che, nel rispetto dei principi generali di ammissibilità, possa sostituire il progetto revocato attraverso una rimodulazione, la cui approvazione è sottoposta al Capo del Dipartimento.

Il processo si conclude con l'aggiornamento dell'elenco degli interventi e il caricamento delle modifiche sul sistema informativo ReGiS.

6.8 Fine attività e chiusura di un progetto

Alla conclusione delle attività progettuali, realizzate in conformità con il raggiungimento di milestone e target previsti, l'Amministrazione attuatrice, ricevuta dal Soggetto attuatore, attraverso la piattaforma ReGiS, la documentazione prevista nelle "Istruzioni operative per le attività di controllo sul conseguimento di milestone e target", trasmette al Dipartimento della Protezione Civile quanto di propria competenza ai sensi della suddetta procedura.

Il Dipartimento della Protezione Civile procede alla verifica delle informazioni trasmesse dall'Amministrazione attuatrice, valutandone la coerenza con quanto programmato e previsto dalla convenzione di finanziamento.

Secondo le modalità descritte nella normativa e manualistica di riferimento, il Dipartimento della Protezione Civile può disporre verifiche sulla realizzazione del progetto medesimo.

7. Rendicontazione

La rendicontazione ha come finalità principale la dimostrazione dello stato di avanzamento finanziario (dando evidenza delle spese effettivamente sostenute) e fisico dei progetti finanziati, nel rispetto dei requisiti e degli adempimenti necessari per ottenere l'erogazione delle risorse PNRR previste.

Il processo di rendicontazione vede coinvolti i seguenti soggetti:

- 1) il Soggetto Attuatore;
- 2) l'Amministrazione attuatrice, nella sua veste di rendicontatore intermedio;
- 3) l'Amministrazione titolare (il Dipartimento della Protezione civile).

7.1 Rendicontazione dei Soggetti attuatori

Il processo di rendicontazione delle spese dei singoli progetti è attivato dai Soggetti Attuatori, che predispongono il rendiconto di progetto, seguendo la procedura informatica descritta nel “Manuale utente – Rendicontazione di Progetto e Misura” presente nella tile “documenti utente” del sistema ReGiS.

Al fine di procedere alla presentazione della rendicontazione delle spese, i soggetti Attuatori sono tenuti a rispettare le modalità di rendicontazione descritte nel documento “Istruzioni operative per il Soggetto Attuatore” e nelle appendici tematiche relative a “titolare effettivo”, “conflitto di interessi” e “duplicazione dei finanziamenti” (rispettivamente note DPC prot. 30582 del 12/06/2024, prot. 30789 del 12/06/2024 e prot. 34379 del 02/07/2024).

Nella predisposizione dei rendiconti di progetto, i Soggetti Attuatori dovranno, altresì, rispettare gli ulteriori aggiornamenti normativi in materia di rendicontazione e controllo in tema di PNRR e le indicazioni fornite dal Dipartimento della Protezione Civile.

Al fine di una corretta presentazione i Rendiconti di progetto dovranno essere corredati dalla seguente documentazione:

- elenco delle spese sostenute;
- documentazione di riferimento contabile ed amministrativa comprovante le spese sostenute;
- check list attestanti lo svolgimento dei controlli di regolarità amministrativo-contabile;
- attestazione delle verifiche effettuate sui rendiconti di progetto, generata dal sistema ReGiS, firmata e comprensiva, nei singoli punti di controllo, delle check list e attestazioni/dichiarazioni sul rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alla misura, dei principi trasversali e del principio del DNSH.

7.2 Rendicontazione delle Amministrazioni attuatrici

L'Amministrazione Attuatrice, nella sua funzione di "rendicontatore Intermedio", ai fini dello svolgimento delle attività di verifica delegate dal DPC, una volta ricevuto da parte del Soggetto Attuatore, per il tramite di ReGiS, il rendiconto di progetto e la documentazione ad esso collegata, effettua i controlli indicati nelle "Istruzioni operative per le attività di controllo sugli interventi del PNRR" (All. 1).

In caso di esito positivo, provvede a predisporre in bozza il Rendiconto di Misura, comprensivo dei rendiconti di progetto controllati.

La bozza di Rendiconto di Misura così predisposto dalle Amministrazioni attuatrici è composta:

- dai rendiconti di progetto controllati, contenenti le spese sostenute dai Soggetti Attuatori;
- dalle check list attestanti lo svolgimento dei controlli formali e di regolarità amministrativo-contabile.

Nello specifico, l'Amministrazione Attuatrice dovrà trasmettere tramite ReGiS la seguente documentazione:

- a) Check List delle verifiche formali (cl_03 verifiche formali) per ogni progetto compreso nel Rendiconto di Misura;
- b) Procedura di Campionamento (analisi-dei-rischi-allegato-1_3);
- c) allegato-2-verbale-campionamento ed estrazioni dalla piattaforma ARACHNE utilizzate ai fini del campionamento;
- d) checklist delle verifiche amministrativo contabili (cl_04 verifiche amministrativo-contabili) per ogni CIG dei progetti campionati;
- e) check list dell'Amministrazione attuatrice per la verifica dell'assenza della duplicazione dei finanziamenti (all.5 DF alla nota DPC/PNRR prot. 34379 del 02/07/2024);
- f) *"Check List per la verifica del Conflitto di Interessi nell'ambito delle procedure di gara", all. 3 COI alla nota DPC/PNRR prot. n. 30789 del 12 giugno 2024, limitatamente alla parte di controllo sostanziale (punti da 6 a 11.3), per ogni progetto contenuto nel rendiconto di misura, qualora tale parte non fosse già stata compilata e inserita in Regis dal Soggetto attuatore. Come precisato, infatti, nella nota prot. 53103 del 3 novembre 2025, si prevede la possibilità di far effettuare al Soggetto attuatore solo il controllo formale della presenza delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi, attraverso la compilazione della prima parte (punti 1-5) della suddetta check list, demandando, invece, il controllo sostanziale alla successiva verifica effettuata dalle Amministrazioni attuatrici, in sede di campionamento,*

attraverso la compilazione della seconda parte (punti 6 - 11.3) della check list stessa. In tale caso la check list Allegato 3COI, compilata dal Soggetto attuatore nella sola parte relativa al controllo formale, dovrà essere caricata nel corrispondente punto dell'“Attestazione ReGiS delle verifiche effettuate sulla scelta del contraente” o dell' “Attestazione ReGiS delle verifiche effettuate sul rendiconto di progetto”, mentre la check list Allegato 3COI, compilata dalla Amministrazioni attuatrici, per i soli CIG campionati, nella parte relativa ai controlli sostanziali, andrà caricata nella sezione “Allegati” del Rendiconto di misura.

Si precisa che per i controlli formali effettuati dal Soggetto attuatore è prevista la possibilità di compilare una unica Check List All. 3COI per ciascun CUP.

Resta inteso che l'Amministrazione Attuatrice dovrà, comunque, eseguire le verifiche di competenza in materia di assenza di conflitti d'interesse previste nelle proprie Check List.

- g) dichiarazione del rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'Accordo con il DPC, ivi compresi il rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alla misura, dei principi trasversali e del principio del DNSH (allegato 10);
- h) relazione controlli DNSH e tagging climatico (esclusivamente se richiesto dall'Amministrazione attuatrice al Soggetto attuatore per i progetti campionati);
- i) “Attestazione delle verifiche effettuate sul Rendiconto di Misura”, in formato cartaceo, sulla base del modello Allegato 4 alla Circolare MEF/RGS n. 16 del 14/04/2023, con la quale l'Amministrazione attuatrice conferma di aver provveduto alle verifiche previste dai diversi punti di controllo. Tale attestazione, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere caricata dall'Amministrazione attuatrice, come allegato al Rendiconto di misura in bozza, sul sistema informativo ReGiS;
- j) Eventuale documentazione contabile comprovante l'istituzione di appositi capitoli nel bilancio dell'Ente o contabilità separata;
- k) Nel caso di verifica in loco:
 - scheda verifica in loco
 - esito controllo in loco
 - verbale del sopralluogo.

Le Amministrazioni Attuatrici garantiscono la conservazione della documentazione afferente ai controlli dalle stesse effettuati, in fascicoli cartacei o informatici al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la rendono disponibile su richiesta dell'Amministrazione Titolare.

7.3 Rendicontazione del Dipartimento della protezione civile all'Ispettorato Generale per il PNRR

Il Dipartimento di Protezione civile, tramite l'Ufficio VII- “Amministrazione e Bilancio”, effettua le verifiche di propria competenza su ciascun rendiconto di misura presentato dalle Amministrazioni Attuatrici e, in caso di esito positivo, procede, altresì, alla compilazione dell'“Attestazione delle

verifiche effettuate sul Rendiconto di Misura". Procede, quindi, a validare e trasmettere, mediante il sistema informativo ReGiS, il rendiconto di misura verificato all'ispettorato Generale per il PNRR, concludendo così il processo.

8. Attività di controllo

L'attività di controllo sugli interventi è finalizzata a garantire la correttezza e la regolarità dei dati e delle informazioni da trasmettere all'Ispettorato Generale per il PNRR (sulla base delle quali quest'ultimo elabora le richieste di pagamento alla Commissione europea) e, più in generale, la tutela degli interessi economici e finanziari dell'Unione.

8.1 Controlli dei Soggetti attuatori

Un primo livello di controllo è rappresentato dai controlli ordinari (cd. "controlli interni di regolarità amministrativa-contabile" e "controlli di gestione") di competenza dei Soggetti attuatori, i quali effettuano controlli sull'attuazione degli interventi finanziati. I controlli in capo ai Soggetti attuatori dovranno essere effettuati mediante gli strumenti operativi messi a disposizione dall'Unità Organizzativa PNRR del Dipartimento della Protezione Civile che, per lo scopo, ha predisposto **due check list di autocontrollo**, allegate alle *"Istruzioni operative per il Soggetto attuatore"* relative alla misura M2C4-Investimento 2.1b (Allegati 2, e 4), focalizzate sulla verifica delle procedure di gara e sulla verifica delle spese sostenute.

Per la procedura di gara, il Soggetto attuatore, mediante l'utilizzo della **check list per la verifica delle procedure di gara**, provvederà a verificare i seguenti aspetti:

- rispetto dei principi PNRR;
- rispetto della normativa nazionale e unionale in materia di appalti pubblici.

Con riferimento, invece, alle spese sostenute, il Soggetto Attuatore provvederà, mediante l'utilizzo della **check list per la verifica delle spese sostenute**, a verificare i seguenti aspetti:

- legittimità e regolarità delle spese rendicontate;
- completezza e regolarità della documentazione comprovante i pagamenti;
- rispetto della normativa nazionale in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- completezza del fascicolo di progetto e conservazione della documentazione;

- rispetto dei principi trasversali.

Le attività di controllo sono dettagliatamente descritte nel documento *"Istruzioni operative per il Soggetto attuatore"* e ss.mm. ii..

Il Soggetto Attuatore, nell'ambito delle attività di controllo previste per i progetti finanziati dal PNRR, è tenuto, altresì, a verificare:

- la corretta individuazione del **titolare effettivo** secondo quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 27/2023 e dalla nota del Dipartimento della Protezione Civile, prot. n. 30582 del 12/06/2024;
- l'assenza di **conflitto d'interessi** secondo quanto previsto dalla normativa anticorruzione, dai piani PNA e PIAO, dalla Circolare MEF RGS n. 13/2024 e dalla nota del Dipartimento della Protezione Civile, prot. n. 30789 del 12/06/2024;
- l'assenza di **doppio finanziamento** secondo quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n. 13/2024 e dalla nota del Dipartimento della Protezione Civile, prot. n. 34379 del 02/07/2024;
- il rispetto del principio **DNSH** secondo quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n. 22/2024 e dalle note del Dipartimento della Protezione Civile, prot. n.53687 del 10/12/2021, prot. n.62104 del 01/12/2023 e prot. n.5539 del 05/02/2025;
- il rispetto delle **condizionalità PNRR** e dei **principi trasversali**, laddove applicabili, verificando tutte le condizioni previste nella CID e negli "Operational Arrangements", compresi i requisiti specifici associati alla misura.

Tutte le attività di controllo sopra indicate, unitamente ai relativi esiti, devono essere regolarmente registrate nel sistema informativo ReGiS, secondo le modalità previste.

8.2 Controlli delle Amministrazioni attuatrici

Un secondo livello di controllo viene assicurato dalle Amministrazioni attuatrici che, in base a quanto previsto dall'Accordo per la realizzazione degli interventi, sottoscritto con il Dipartimento, svolgono i seguenti controlli:

- **controlli formali al 100%** sui rendiconti di progetto presentati dai Soggetti attuatori, mediante l'utilizzo dell'apposita **check list di controllo (CL_03_verifiche formali)** avente ad oggetto la correttezza e la completezza dei dati e della documentazione amministrativa, tecnica e contabile probatoria dell'avanzamento delle spese, inserita nel sistema informatico ReGiS;

- **controlli sostanziali a campione** volte ad assicurare la conformità alla normativa di riferimento delle procedure adottate per l'attuazione degli interventi e l'ammissibilità delle spese sostenute e rendicontate dai Soggetti attuatori, mediante l'utilizzo della **check list di controllo (CL_04_verifiche amministrativo contabili)**. Si precisa che il campionamento e l'attività di controllo amministrativo contabile è svolta secondo le indicazioni contenute nel documento *"Analisi dei rischi e procedura di campionamento dei controlli amministrativi on desk e in loco in capo alle Amministrazioni attuatrici"*, approvato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione Civile rep. 517 del 14/02/2024. Nei casi in cui l'Amministrazione attuatrice coincida con il Soggetto attuatore, alla stessa sono attribuiti anche gli adempimenti previsti al par. 8.1).

Le attività di controllo in capo alle Amministrazioni attuatrici sono dettagliatamente descritte nel documento *"Istruzioni operative per le attività di controllo sugli interventi del PNRR"* (All. 1).

L'Amministrazione Attuatrice, nell'ambito delle attività di controllo previste per i progetti finanziati dal PNRR, è tenuta, altresì, a verificare:

- la corretta individuazione del **titolare effettivo** secondo quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 27/2023 e dalla nota del Dipartimento della Protezione Civile, prot. n. 30582 del 12/06/2024;
- l'assenza di **conflitto d'interessi** secondo quanto previsto dalla normativa anticorruzione, dai piani PNA e PIAO, dalla Circolare MEF RGS n. 13/2024 e dalla nota del Dipartimento della Protezione Civile, prot. n. 30789 del 12/06/2024;
- l'assenza di **doppio finanziamento** secondo quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n. 13/2024 e dalla nota del Dipartimento della Protezione Civile, prot. n. 34379 del 02/07/2024;
- il rispetto del principio **DNSH** secondo quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n. 22/2024 e dalle note del Dipartimento della Protezione Civile, prot. n.53687 del 10/12/2021, prot. n.62104 del 01/12/2023 e prot. n.5539 del 05/02/2025.
- il rispetto delle **condizionalità PNRR** e dei **principi trasversali**, laddove applicabili, verificando tutte le condizioni previste nella CID e negli "Operational Arrangements", compresi i requisiti specifici associati alla misura.

Per l'espletamento dei suddetti controlli – in conformità con quanto disposto dall'art. 6 degli Accordi stipulati con il Dipartimento, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 – è stato garantito alle Amministrazioni attuatrici l'accesso al sistema informativo antifrode PIAF-IT e al sistema informativo antifrode ARACHNE.

Tutte le attività di controllo sopra indicate, unitamente ai relativi esiti, devono essere regolarmente registrate nel sistema informativo ReGiS, secondo le modalità previste.

8.3 Controlli dell'Amministrazione Titolare - Dipartimento della Protezione Civile

Al fine di assicurare il corretto utilizzo dei fondi PNRR, il Dipartimento della Protezione Civile, per il tramite dell'Ufficio VII – “Amministrazione e bilancio”, nell'ambito delle attività di controllo sui Rendiconti di misura in bozza, predisposti dalle Amministrazioni attuatrici, svolge le seguenti attività:

- **controlli formali al 100%** sui rendiconti di misura presentati dalle Amministrazioni attuatrici, mediante l'utilizzo della check list di controllo per le verifiche formali - Allegato 1 alla nota del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. 46433 del 18/09/2024 (**CL_DPC_Verifiche formali Ufficio ABI**);
- **controlli sostanziali a campione**, ed eventuali approfondimenti in loco, mediante l'utilizzo della check list di controllo (**Allegato 3 al documento “Analisi dei rischi e procedura di campionamento dei controlli amministrativi on desk del Dipartimento della Protezione Civile”** approvato con Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. 2211 del 25 luglio 2025).

Le attività di controllo dell'Amministrazione titolare sono dettagliatamente descritte nel documento Allegato 1 – “Istruzioni operative per le Attività di Controllo sugli interventi del PNRR”.

L'Amministrazione Titolare è tenuta, altresì, a verificare i controlli eseguiti dalle Amministrazioni Attuatrici in merito:

- alla corretta individuazione del **titolare effettivo** secondo quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 27/2023 e dalla nota del Dipartimento della Protezione Civile, prot. n. 30582 del 12/06/2024;
- all'assenza di **conflitto d'interessi** secondo quanto previsto dalla normativa anticorruzione, dai piani PNA e PIAO, dalla Circolare MEF RGS n. 13/2024 e dalla nota del Dipartimento della Protezione Civile, prot. n. 30789 del 12/06/2024;
- all'assenza di **doppio finanziamento** secondo quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n. 13/2024 e dalla nota del Dipartimento della Protezione Civile, prot. n. 34379 del 02/07/2024;
- al rispetto del principio **DNSH** secondo quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n. 22/2024 e dalle note del Dipartimento della Protezione Civile, prot. n.53687 del 10/12/2021, prot. n.62104 del 01/12/2023 e prot. n.5539 del 05/02/2025;

- al rispetto delle **condizionalità PNRR** e dei **principi trasversali**, laddove applicabili, verificando tutte le condizioni previste nella CID e negli "Operational Arrangements", compresi i requisiti specifici associati alla misura.

Tutte le attività di controllo sopra indicate, unitamente ai relativi esiti, devono essere regolarmente registrate nel sistema informativo ReGiS, secondo le modalità previste.

8.4 Verifiche su milestone e target

I controlli su target e milestone sono rivolti all'accertamento della coerenza delle informazioni di avanzamento, fisico e procedurale, associate ai progetti finanziati, attraverso controlli on desk al fine di segnalare eventuali incongruenze o criticità legate al raggiungimento degli obiettivi previsti.

In particolare, consistono in:

- controlli formali di milestone e target finalizzati all'accertamento della coerenza dei dati e delle informazioni di avanzamento, fisico e procedurale, presenti a sistema ed associati agli interventi finanziati rispetto ai documenti programmatici del PNRR e di progetto;
- controlli sostanziali di milestone e target finalizzati ad accertare la presenza e conformità di tutta la documentazione probatoria e/o output archiviata nel sistema, attestante l'effettivo avanzamento/conseguimento dei valori dichiarati.

I soggetti coinvolti nella rendicontazione di M&T, secondo la procedura dettagliatamente descritta nel documento "Istruzioni operative per le attività di controllo sul conseguimento di milestone e target", approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. 2983 del 10 ottobre 2025, sono i seguenti:

- Soggetti Attuatori: responsabili della raccolta, conservazione e trasmissione tramite ReGiS della documentazione a supporto del target (evidence);
- Amministrazioni Attuatrici: alle quali spetta un controllo delegato, sia formale che sostanziale a campione, sulle evidence trasmesse;
- Amministrazione Centrale Titolare della Misura (DPC): che svolge controlli di qualità volti ad accertare il corretto svolgimento dei controlli delegati e il conseguimento del target finale previsto.

9. Monitoraggio

L'attività di monitoraggio assicura il presidio continuo sull'avanzamento delle procedure e dei progressi compiuti dagli investimenti di cui il Dipartimento della Protezione Civile è titolare, e sorveglia l'attuazione dei progetti nonché il conseguimento dei relativi *milestone* e *target* attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico ReGiS.

Le attività di monitoraggio, sono realizzate attraverso l'utilizzo delle specifiche funzionalità del sistema informativo ReGiS, con riferimento ai seguenti livelli di osservazione tra loro collegati:

- Misure (investimenti e riforme): il sistema, tenuto conto dei dati di programmazione (classificazione per missioni/componenti, risorse finanziarie, cronoprogrammi di spesa, milestone e target di riferimento, tagging climatico e digitale, indicatori comuni UE, ecc.), consente il monitoraggio dell'avanzamento delle misure tramite il cronoprogramma procedurale e le procedure di attivazione;
- Milestones e Target: il sistema consente il monitoraggio e la rendicontazione di milestone e target tramite la verifica dello stato di avanzamento e del soddisfacimento dei requisiti ad essi associati, sulla base della documentazione giustificativa e delle analisi di scostamento quantitativo, qualitativo e temporale;
- Progetti: il sistema consente il monitoraggio dello stato di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti di investimento del PNRR e registra informazioni relative ai soggetti destinatari e realizzatori, verificando il rispetto dei requisiti quali il rispetto del DNSH e il tagging clima e digitale.

Il processo di monitoraggio interessa tutte le fasi di attuazione, rilevando informazioni e dati che attengono sia alla fase di programmazione dei progetti (obiettivi, costi, procedure, tempi e relativi indicatori di misurazione), sia alla loro fase di attuazione (iter procedurali di attivazione dei progetti, relative tempistiche, impegni assunti e spesa effettuata).

I dati così rilevati vengono poi resi disponibili per le esigenze informative sia di sorveglianza che di gestione, rendicontazione e controllo. Allo stesso modo tali dati vengono trasmessi alla Ragioneria per essere condivisi con le diverse Istituzioni nazionali ed europee interessate, mediante accesso ad apposita sezione conoscitiva del sistema ReGiS.

9.1 Procedure preliminari

Al fine di consentire l'avvio delle attività di monitoraggio, l'Unità organizzativa PNRR provvede al censimento sul sistema ReGiS, delle procedure di attivazione associate alla Misura di competenza del Dipartimento, delle convenzioni e dell'allestimento delle schede progetto.

Si riporta, di seguito, una definizione sintetica per ciascuna delle tre strutture. In particolare:

- **PRATT:** rappresenta l'atto o l'iniziativa amministrativa che deve essere necessariamente adottata propedeuticamente alla definizione dei progetti/CUP da finanziare. Essa contiene l'insieme dei dati riferibili alla tipologia, alla quantificazione e alle modalità di attivazione delle risorse a valere sul Piano.
- **Convenzione:** rappresenta l'atto amministrativo (ad esempio: convenzioni, decreti di assegnazione, contratti e concessioni, ecc.) che disciplina i rapporti giuridici tra i soggetti, definendo i diritti e gli obblighi in capo alle parti, nonché le modalità di realizzazione, la durata, le risorse attribuite e il circuito finanziario ai fini dell'esecuzione delle attività progettuali.
- **Progetto:** rappresenta l'unità minima di rilevazione del monitoraggio a cui vengono correlati specifici insiemi di informazioni afferenti ad aspetti fisici, procedurali e finanziari (ad es. la tempistica di realizzazione, la localizzazione territoriale, le risorse finanziarie necessarie e impiegate, gli indicatori, i soggetti coinvolti a vario titolo nella sua attuazione ecc.). Il progetto è, di norma, identificato univocamente da un Codice Unico di Progetto (CUP).

Il censimento di tali strutture informative, eseguito secondo l'alberatura sequenziale PRATT – Convenzione – Progetto, abilita le strutture deputate all'attuazione degli interventi alle attività di registrazione delle informazioni di progetto e i dati di avanzamento ad esso associati nel sistema informativo ReGiS.

9.2 Monitoraggio dei progetti

Le strutture deputate all'attuazione degli interventi di cui il Dipartimento per la Protezione Civile è titolare sono definite Amministrazioni attuatrici e sono responsabili, anche per il tramite di Soggetti attuatori laddove previsti, della registrazione dei dati di monitoraggio dei relativi progetti nel sistema informativo ReGiS¹⁴, o altro sistema informativo con esso interoperabile, entro il 10° giorno del mese successivo a quello di aggiornamento dei dati in ossequio alle scadenze stabilite dalla Circolare MEF n. 27 del 21/06/2022.

In conformità con quanto disposto dalle *Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR*, allegate alla Circolare MEF n. 27 del 21 giugno 2022, la registrazione dei dati di monitoraggio deve avvenire nel rispetto del contenuto minimo previsto e riferito al seguente set di informazioni di progetto:

¹⁴ Anche attraverso la preventiva acquisizione delle informazioni da eventuali sistemi gestionali in uso.

- gli elementi anagrafici e identificativi e di localizzazione;
- i dati relativi ai soggetti correlati coinvolti nell'attuazione;
- le informazioni sulle procedure di affidamento di lavori, l'acquisto di beni e realizzazione di servizi;
- la pianificazione dei costi e delle relative voci di spesa;
- l'iter procedurale di progetto;
- gli avanzamenti finanziari con riferimento ai trasferimenti ricevuti a diverso titolo, alla gestione degli affidamenti e dei relativi giustificativi di spesa e pagamenti;
- gli avanzamenti fisici, incluso il contributo del progetto al conseguimento del target della misura a cui è associato e agli indicatori comuni UE come dettagliati nell'Allegato 4 "Tabella sugli indicatori comuni associati alle misure e sub-misure di competenza del Dipartimento della Protezione Civile";
- la documentazione relativa al progetto, dalla fase di pianificazione alla conclusione finale e messa in esercizio (ivi compresi gli esiti dei controlli effettuati) da rendere disponibile su richiesta per eventuali audit di Autorità nazionali e/o dell'Unione europea;
- ogni altra informazione/dato richiesto dalla natura del progetto, dalla normativa nazionale ed europea applicabile.

Resta inteso che la registrazione del portato informativo di progetto nel sistema ReGiS deve avvenire in coerenza con il Protocollo Unico di Colloquio (PUC) v. 3.0 allegato alla Circolare MEF-RGS n. 2 del 19 gennaio 2024.

Nei casi in cui le Amministrazioni attuatrici si avvalgano dei Soggetti attuatori, sono questi ultimi i responsabili della registrazione dei dati di monitoraggio con le informazioni di progetto di cui alla sezione "configurazione e gestione delle operazione" del sistema ReGiS o per il tramite di altro sistema con esso interoperabile. In tal caso le Amministrazioni attuatrici, in qualità di strutture a contatto con l'Unità Organizzativa PNRR del Dipartimento e con le relative Funzioni, garantiscono che l'inserimento dei dati da parte dei Soggetti attuatori avvenga conformemente alle scadenze previste e, attraverso le attività di prevalidazione dei dati, assicurano che le informazioni inserite siano complete e corrette.

Ciò posto, a fronte della registrazione dei dati di avanzamento sul sistema informativo, i Soggetti Attuatori e, successivamente, le Amministrazioni attuatrici, provvedono alle relative verifiche e a dare avvio a una prevalidazione delle informazioni volta a verificare, attraverso specifici controlli di coerenza effettuati in automatico dal sistema ReGiS, la coerenza e la completezza dei dati inseriti in relazione ai progetti di competenza. L'esito di tali controlli consente alle stesse strutture di verificare puntualmente la natura degli scarti generati dal sistema e di operare le opportune rettifiche.

Le amministrazioni attuatrici provvedono a:

- verificare la coerenza e la completezza dei dati di monitoraggio attraverso la prevalidazione dei dati che deve essere effettuata entro il 15° giorno del mese;
- verificare la coerenza fra l'iter procedurale ed il cronoprogramma;
- attivarsi presso il Soggetto attuatore per la registrazione dei dati di avanzamento corretti in caso di carenze o anomalie riscontrate;
- attestare l'avvenuta conclusione dell'attività di prevalidazione con l'invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica ordinaria pnrr@protezionecivile.it, inserendo nell'oggetto "Prevalidazione dati di monitoraggio".

Ciascuna amministrazione attuatrice, attraverso il sistema ReGis e/o altre attività che riterrà opportune, provvedere a sorvegliare i progressi conseguiti dai progetti e/o eventuali loro scostamenti e criticità. Nel caso rilevi la presenza di criticità o di scostamenti, l'Amministrazione attuatrice si attiva presso il Soggetto attuatore al fine di individuare possibili soluzioni e misure correttive sorvegliandone l'implementazione fino all'avvenuta risoluzione delle stesse, tenendo costantemente informato l'Ufficio III – "Attività per il superamento dell'emergenza".

L'Ufficio III – "Attività per il superamento dell'emergenza", come indicato nell'OdS, nell'attività di costante supervisione sulla qualità e coerenza dei dati, può effettuare una seconda pre-validazione dei dati pre-validati dalle strutture attuatrici, al fine di verificare, a livello aggregato, la coerenza e la correttezza delle informazioni. In caso di anomalie riscontrate, l'Ufficio III – "Attività per il superamento dell'emergenza", richiede all'Amministrazione attuatrice competente di effettuare le correzioni e/o l'inserimento dei dati relativi al progetto di propria pertinenza.

L'Ufficio III – "Attività per il superamento dell'emergenza", attraverso l'utilizzo e la consultazione del sistema informatico ReGis verifica la completezza e la qualità dei dati inseriti e provvede a sorvegliare, anche a livello aggregato, i progressi conseguiti dai progetti e/o eventuali loro scostamenti e criticità. In particolare, in ottica di un miglioramento continuo e del corretto espletamento delle attività di sorveglianza, l'Ufficio III garantisce il mantenimento costante dei rapporti con la Funzione di coordinamento della gestione e, tramite quest'ultima, nonché attraverso la trasmissione delle informazioni per il tramite delle formali procedure di validazione dei dati eseguibili sul sistema ReGis, con le strutture interne all'Ispettorato Generale per il PNRR. Tale sorveglianza può essere condotta attraverso la consultazione e la messa a disposizione di adeguati strumenti di reportistica indicativi dell'evoluzione dei progetti e delle misure rappresentanti gli elementi funzionali alla valutazione dell'effettivo andamento della misura e costituiscono, più in generale, lo strumento comprovante i progressi realizzati dall'intero Piano.

Al fine di migliorare l'efficacia delle attività di monitoraggio, l'Ufficio III ha integrato l'utilizzo della piattaforma ReGis con strumenti informatici ausiliari, sviluppati in house. Lo scopo principale di

questo strumento di supporto è quello di implementare alcuni controlli automatici fondamentali, quali quello relativo al rispetto delle tempistiche obbligatorie e alla verifica della congruenza dei dati inseriti (ad esempio, la fine lavori prevista oltre il limite di giugno 2026) e altri controlli manuali quali la verifica dei documenti allegati delle fasi procedurali obbligatorie (ad esempio, Contratto, Verbale di inizio e fine lavori). Tale strumento di supporto, denominato *deREGIS*, è stato sviluppato utilizzando l'ambiente MS Access, e consente un monitoraggio accurato, automatizzando l'integrazione dei dati provenienti da diversi file di output estratti dalla piattaforma ReGiS,

Si rimanda all'Appendice II "Strumenti di monitoraggio extra-ReGiS" per maggiori dettagli sull'utilizzo dello strumento *deREGIS* e in particolare sulla reportistica derivante dall'utilizzo di tale strumento.

Resta inteso che con cadenza mensile ed in particolare entro il 20° giorno del mese successivo a quello di aggiornamento dei dati, l'Ufficio III – "Attività per il superamento dell'emergenza" provvede a validare l'insieme dei dati di monitoraggio riferiti agli Interventi di competenza del Dipartimento attraverso il sistema informativo ReGiS. Tale processo consente di rendere disponibili i dati aggiornati all'Ispettorato generale per il PNRR che provvederà, a sua volta, all'acquisizione e al consolidamento dei dati come attività di ufficializzazione formale del set informativo di monitoraggio.

Si rimanda all'Appendice I "Diagrammi dei principali flussi procedurali" per maggiori dettagli sulla procedura di validazione e trasmissione dei dati all'Ispettorato generale per il PNRR.

Particolare attenzione è prestata alla verifica della tempestività con cui le strutture deputate all'attuazione procedono alla realizzazione delle attività e alla relativa registrazione dei dati. In caso di carenze o omissioni (anche parziali) di caricamento dei dati non debitamente giustificate da parte delle medesime strutture, l'Unità Organizzativa PNRR del Dipartimento provvede a segnalare tempestivamente le inadempienze all'Ispettorato generale per il PNRR al fine di individuare in tempo reale eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato e consentire una valutazione congiunta rispetto alla portata, alla natura e all'impatto che tali variazioni hanno su eventuali altri elementi del progetto.

Qualora, anche sulla base dei dati di cui sopra, risultasse opportuno verificare in loco l'avanzamento di progetti che presentano ritardi o incongruenze nei dati, l'U.O. PNRR, coordinandosi con le Amministrazioni Attuatrici, programmerà sopralluoghi per regione, accorpendo i progetti critici di una singola regione, all'esito dei quali i funzionari incaricati compileranno una Scheda Sopralluogo.

9.3 Monitoraggio di milestone e target

Il monitoraggio di *milestone* e *target* è di competenza dell'Unità organizzativa PNRR la quale provvede a monitorare l'avanzamento dei procedimenti attuativi e delle tappe intermedie verso il conseguimento di *milestone* e *target*, sulla base delle informazioni periodicamente fornite dalle Amministrazioni attuatrici. A tale riguardo, ad ogni avanzamento, l'Unità organizzativa PNRR aggiorna il cronoprogramma procedurale associato alla Misura di competenza del Dipartimento nel rispetto delle istruzioni contenute nel *Manuale per la compilazione dei Cronoprogrammi procedurali*¹⁵. Tale cronoprogramma è articolato in modo tale da fornire un insieme di informazioni necessarie per garantire il conseguimento del risultato finale associato alla Misura.

Sulla base della programmazione stabilita, l'Unità organizzativa PNRR, al fine di monitorare l'effettivo conseguimento dei target, attiva un confronto dei dati con le Amministrazioni attuatrici che effettuano l'attività di verifica per i progetti di propria competenza.

In particolare, l'Unità organizzativa PNRR rileva periodicamente, con il supporto dell'Ufficio III – “Attività per il superamento dell'emergenza”, i dati di monitoraggio presenti su REGIS in relazione ai progetti che presentano la fase fine lavori conclusa. Tali dati vengono condivisi con le Amministrazioni attuatrici per confrontarsi sul grado di conseguimento dei target e avviare le eventuali azioni di sollecito ai Soggetti Attuatori, affinché intervengano attraverso specifiche azioni correttive.

In caso di scostamenti di maggiore rilevanza, derivanti anche da fattori esogeni alla struttura organizzativa e/o dalle Amministrazioni attuatrici, l'Unità organizzativa PNRR, provvede ad avviare interlocuzioni dirette con l'Ispettorato Generale per il PNRR al fine di concordare eventuali provvedimenti correttivi.

Si rimanda all'Appendice I “Diagrammi dei principali flussi procedurali” per maggiori dettagli sulla procedura di monitoraggio procedurale, finanziario e M&T della misura.

Per le successive attività di verifica su M&T si rimanda al paragrafo 8.4) del presente Manuale, “Attività di controllo”.

9.4 Indicatori di progetto

Il tema degli indicatori di progetto è stato normato a livello nazionale dalle Circolari MEF n. 27/2022, n. 30/2022 e n. 34/2022.

¹⁵ Disponibile nella versione I del 24/11/2022

Il sistema di monitoraggio e la valutazione del PNRR prevede due tipologie di indicatori da valorizzare su ReGiS a livello di singolo CUP: indicatori comuni e indicatori target.

Gli indicatori comuni, approvati dalla Commissione europea con il Regolamento delegato 2021/2106 del 28 settembre 2021, sono utilizzati ai fini del monitoraggio e della valutazione del raggiungimento degli obiettivi generali e specifici del PNRR.

Gli indicatori target, invece, riguardano il contributo di ciascun progetto ai target della misura che lo finanzia.

Alla misura PNRR M2C4-2.1b sono associati i seguenti indicatori:

MISURA	INDICATORE COMUNE	INDICATORI TARGET
M2C4-2.1b Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	UE RRFCI 04 Popolazione che beneficia di misure di protezione contro inondazioni, incendi boschivi e altri disastri naturali legati al clima	T0155 Numero di interventi di tipo D - relativi alla riduzione del rischio residuo connesso all'evento - aggiudicati T0156 Numero di interventi di tipo D - relativi alla riduzione del rischio residuo connesso all'evento - completati T0006 Numero di interventi di tipo E volti al ripristino di strutture pubbliche danneggiate - completati

È obbligo dei Soggetti attuatori valorizzare gli indicatori a livello di singolo CUP imputandone i dati di avanzamento alle scadenze riportate di seguito.

9.4.1 Indicatori comuni

Il Regolamento UE 241/2021, istitutivo del Dispositivo di ripresa e resilienza, attribuisce agli Stati membri l'obbligo di riferire due volte l'anno in merito ai progressi compiuti nella realizzazione dei propri piani per la ripresa e la resilienza. Alla Commissione Europea spetta il compito di sorvegliarne l'attuazione e misurare il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici posti. In particolare, è previsto che si adotti un insieme di indicatori omogenei a livello europeo per riferire sui progressi dei singoli PNRR di tutti gli Stati Membri e per le operazioni di monitoraggio e valutazione del Dispositivo nel suo complesso. A tal fine, alla Commissione Europea è stato conferito il potere di adottare un insieme di cosiddetti indicatori comuni. Essi sono funzionali all'osservazione dei progressi ottenuti dai PNRR degli Stati Membri su temi che accomunano i vari piani nazionali. Non hanno valori obiettivo da raggiungere, né a livello aggregato né a livello di progetto, ma sono oggetto di rilevazione periodica per un monitoraggio d'insieme del Dispositivo di ripresa e resilienza.

La Circolare MEF-RGS n. 34 del 17 ottobre 2022 riporta le linee guida metodologiche per la rendicontazione di tali indicatori comuni.

A seguito delle interlocuzioni tra questo Dipartimento e la Ragioneria Generale dello Stato, sono state ridefinite, in relazione all'indicatore comune RRFCI-04, applicabile agli interventi dell'investimento M2C4-2.1b, le modalità di calcolo contenute nella Scheda metodologica, Appendice 2, delle "Linee guida metodologiche per la rendicontazione e la trasmissione degli indicatori comuni", allegate alla suddetta Circolare.

A tal proposito, è stato chiarito che concorrono all'incremento dell'indicatore esclusivamente quegli interventi che producono un miglioramento della resilienza delle infrastrutture di protezione e non il mero ripristino delle stesse. Si tratta, dunque, degli interventi di riduzione del rischio residuo di cui alla lettera D dell'art. 25, comma 2, del D. Lgs. n. 2/2018, oppure degli interventi di cui alla lettera E del medesimo articolo, limitatamente a quelli che agiscano sulle infrastrutture pubbliche (es. viabilità, reti di servizi) e non sulle strutture pubbliche (es. scuole, ospedali, edifici comunali). Per questi ultimi, infatti, poiché finalizzati al mero ripristino della funzionalità delle strutture pubbliche danneggiate, l'indicatore sarà valorizzato a zero, con motivazione "Progetto non pertinente".

Per quanto riguarda le modalità di calcolo della popolazione che beneficia delle misure di protezione, per l'investimento M2C4-2.1b è stato concordato che si farà riferimento alla popolazione residente nel territorio oggetto di intervento, poiché è quella che si presta meglio ad essere determinata in modo semplice e su dati oggettivi, ufficiali ed omogenei su base nazionale.

Tutto ciò premesso, si comunica a codeste Amministrazioni attuatrici che è stato richiesto al MEF-RGS il caricamento massivo dei dati relativi al "valore programmato" in relazione ad ogni singolo CUP per cui l'indicatore sia applicabile, indicando altresì i CUP per i quali l'indicatore risulta non pertinente.

Pertanto, i Soggetti attuatori, al momento della conclusione dell'intervento (emissione del certificato di fine lavori e inserimento della data effettiva di fine lavori su ReGiS) dovranno anche inserire il valore realizzato dell'indicatore comune. Tale operazione è possibile attraverso la tile "Anagrafica progetto", accedendo alla sezione "Indicatori" e valorizzando il "Valore realizzato" dell'indicatore comune con lo stesso valore indicato nel campo "Valore programmato". Tale valore si riferisce alla popolazione residente nel territorio oggetto dell'intervento, desunta dai dati ufficiali dell'Istat e in accordo con le Linee guida di cui sopra. Qualora ai Soggetti attuatori risultino anomalie o dati non compatibili con quelli dei propri territori, si chiede di comunicarlo tempestivamente a questo Dipartimento, in modo da consentire le opportune verifiche.

9.4.2 Indicatori target

Gli Indicatori target sono strettamente correlati ai target delle misure del Piano e sono già associati alla misura PNRR di riferimento. Per gli indicatori target il valore programmato è definito nei decreti di finanziamento dalle Amministrazioni titolari e non è modificabile dai Soggetti attuatori che hanno la responsabilità, invece, di alimentare il dato inerente al valore realizzato.

Com'è noto, gli interventi di competenza di questo Dipartimento possono essere di due tipi: D o E. Agli interventi di tipo D sono collegati i seguenti due indicatori target:

CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ DI MISURA	VALORE PROGRAMMATO
T0155	Numero di interventi di tipo D - relativi alla riduzione del rischio residuo connesso all'evento - aggiudicati	numero	1
T0156	Numero di interventi di tipo D - relativi alla riduzione del rischio residuo connesso all'evento - completati	numero	1

Agli interventi di tipo E, invece, è collegato il seguente indicatore target:

CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ DI MISURA	VALORE PROGRAMMATO
T0006	Numero di interventi di tipo E volti al ripristino di strutture pubbliche danneggiate - completati	numero	1

I Soggetti attuatori troveranno già caricato su ReGiS, in corrispondenza di ciascun CUP, gli indicatori target corretti per ciascuna tipologia di intervento e il valore programmato per ciascuno di essi.

Sarà cura dei Soggetti attuatori, nel momento in cui il progetto sia concluso (per gli interventi di tipo E), ovvero anche nel momento in cui i lavori siano aggiudicati (per gli interventi di tipo D) inserire il valore realizzato dell'indicatore target, pari a 1, nel campo corrispondente, e allegare nella sezione "Allegati", nella riga corrispondente, la documentazione comprovante quanto dichiarato (ad es. determina di aggiudicazione, certificato di ultimazione lavori, ecc.).

Compito delle Amministrazioni attuatrici è quello di farsi portavoce presso i Soggetti attuatori per la valorizzazione dei campi descritti, sia in riferimento agli indicatori comuni che agli indicatori target. La valorizzazione dei dati relativi agli indicatori è obbligatoria ai fini della rendicontazione degli interventi.

10. Rapporti finanziari e trasferimento delle risorse

Il presente capitolo è volto a illustrare il circuito dei flussi finanziari e della contabilità speciale nonché i ruoli e i rapporti nell'ambito degli stessi tra l'Unità Organizzativa PNRR, il Dipartimento della Protezione Civile, le Amministrazioni attuatrici, anche per il tramite di Soggetti attuatori, laddove previsti, e i Soggetti realizzatori.

Le indicazioni di cui al presente capitolo riguardano esclusivamente i nuovi progetti in quanto, come precisato anche nella circolare e allegati del MEF – RGS n. 29 del 26/07/2022 gli importi relativi ai progetti in essere, sono gestiti con le regole ordinarie di gestione finanziaria e contabile applicabili alla relativa fonte di finanziamento. Per i progetti in essere, i trasferimenti continueranno ad essere erogati dai Commissari nelle modalità già in uso, anche tenuto conto di quanto previsto dalle disposizioni successive.

I pagamenti nei confronti delle Amministrazioni attuatrici, dei Soggetti attuatori, anche di secondo livello, e dei Soggetti realizzatori sono disciplinati nell'ambito dei dispositivi attuativi (accordi, avvisi, bandi, convenzioni, atti di finanziamento, decreti di approvazione, ecc.) adottati per la realizzazione dei singoli progetti, che ne regolano i modi, le condizioni e le tempistiche in coerenza alla normativa vigente, con particolare riferimento:

- al decreto ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021 e s.m.i.;
- al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, recante *“Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*;
- alla circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 luglio 2022, n.29 sulle procedure finanziarie PNRR recante *“Modalità di erogazione delle risorse PNRR e principali modalità di contabilizzazione da parte degli enti territoriali soggetti attuatori”*;
- al decreto ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 dicembre 2024.

Di conseguenza, la relativa movimentazione dei flussi finanziari si diversifica a seconda delle modalità attuative del progetto finanziato rispetto ai diversi soggetti coinvolti nella gestione del progetto e per le modalità in “anticipazione”, “trasferimenti intermedi” e “trasferimento a saldo”.

10.1 Flussi finanziari dal conto di tesoreria n. 25092 alle Contabilità speciali o di tesoreria delle Amministrazioni attuatrici

La disponibilità economica per l'attuazione degli interventi è garantita dall'Ispettorato Generale per il PNRR, il quale provvede a trasferire le risorse, su richiesta dell'Amministrazione titolare degli interventi (Dipartimento della Protezione Civile) direttamente sui conti di tesoreria o sulle contabilità speciali delle Amministrazioni attuatrici, sulla base delle richieste di erogazione presentate. In coerenza con le previsioni del decreto ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11 ottobre 2021 e s.m.i., pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021 e registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2021 con n. 1518, e del decreto ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 dicembre 2024 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2025 e registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2024 con n. 1751, il flusso di trasferimento delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi PNRR in capo alle singole amministrazioni ha la sua genesi dal conto di tesoreria n. 25092 (titolo di prestito).

L'attivazione dei circuiti contabili di contabilità speciale PNRR può avvenire a titolo di richiesta di anticipazione, di richiesta di -trasferimento intermedio o di richiesta di trasferimento a saldo.

Sulla base delle richieste provenienti dalle singole Amministrazioni attuatrici, la UOR provvede alla richiesta di erogazione, tramite l'apposito "Modulo finanziario" presente nel sistema ReGiS ed in conformità con:

- il "Manuale delle Procedure Finanziarie degli Interventi PNRR" (allegato alla Circolare Mef n. 29 del 26 luglio 2022)
- la Circolare Mef del 27 aprile 2023, n.19" Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU" e successiva Circolare MEF del 24 luglio 2023 n. 25 "Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU"
- la "Procedura per le modalità operative di gestione dei trasferimenti intermedi ai sensi del DM-MEF 6 dicembre 2024 recante *"Criteri e modalità per l'attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR"*, adottata con prot.n. PNRR/3731 del 28 gennaio 2025 e successive precisazioni prot. n. PNRR/8948 del 28 febbraio 2025.

Le Richieste di Erogazione (RdE) all'Ispettorato Generale per il PNRR, che contengono informazioni ed attestazioni di dettaglio sull'anagrafica dell'intervento, sul soggetto percettore delle somme, sugli importi economici richiesti e sul rispetto delle procedure di controllo e dei principi del PNRR, possono essere di tre tipologie:

- Richiesta di anticipazione: deve essere corredata da idonea documentazione probatoria volta ad attestare l'avvio di operatività degli interventi oppure l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività degli interventi stessi, nello specifico: accordo sottoscritto tra Dipartimento della Protezione Civile e Amministrazione attuatrice, decreto di approvazione dell'accordo comprensivo dei relativi visti della Corte dei Conti e dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile (UBRRAC) della Presidenza del Consiglio, richiesta di anticipazione da parte della Amministrazione attuatrice. L'anticipazione può essere richiesta fino a un massimo del 30% dell'importo per singolo intervento (così come stabilito dall'art. 11, c. 2 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 aprile 2024, n. 56) e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa assegnata, tenuto conto del cronoprogramma di spesa dell'intervento. Tale percentuale può superare il limite del 30% in casi debitamente motivati. Le richieste di erogazione a titolo di anticipazione sono richieste al netto degli importi gestiti con altre fonti di finanziamento;
- Richiesta di trasferimento intermedio : consistente in una o più quote intermedie, fino al raggiungimento del 90% dell'importo aggiudicato dell'intervento e compresa l'anticipazione, sulla base delle richieste di trasferimento presentate dalle Amministrazioni attuatrici (cfr. paragrafo 10.2 – Procedura per le modalità operative di gestione dei trasferimenti intermedi ai sensi del DM-MEF 6 dicembre 2024 recante *“Criteri e modalità per l'attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR”* dell'Amministrazione attuatrice), in coerenza con i dati presenti nel sistema informativo ReGiS.
- Richiesta di ulteriori trasferimenti: sulla base della richiesta di pagamento finale presentata dalle Amministrazioni attuatrici attestante la conclusione degli interventi. sulla base della richiesta di pagamento finale presentata dalle Amministrazioni attuatrici attestante la conclusione dell'intervento (cfr. paragrafo 10.2 – Procedura per le modalità operative di gestione dei trasferimenti intermedi ai sensi del DM-MEF 6 dicembre 2024 recante *“Criteri e modalità per l'attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR”*).

La RdE perviene quindi all'Ispettorato Generale per il PNRR, che la istruisce e la approva. Il sistema informativo crea automaticamente l'accantonamento delle risorse.

Successivamente, il Gestore della Disposizione di Pagamento predispone la “disposizione di pagamento” (DP) nel sistema informativo ReGiS, corredata dai documenti probatori relativi

all'istruttoria effettuata. La disposizione di pagamento è il documento informatico dove vengono inseriti i dati dei beneficiari del pagamento.

Una volta istruita, la disposizione di pagamento viene firmata digitalmente dal Firmatario della disposizione di pagamento, così come individuato in fase di assegnazioni ruoli al sistema ReGiS.

Il sistema informativo, quindi, crea un ordine di prelevamento fondi (OPF), il quale è firmato dall'Ispettorato Generale per il PNRR e trasmesso alla Banca d'Italia per il successivo pagamento.

A conclusione dell'intero processo, il pagamento confluirà direttamente sulle Contabilità speciali o sui Conti di tesoreria delle Amministrazioni attuatrici richiedenti.

Si riportano di seguito gli utenti del Dipartimento della Protezione civile responsabili delle diverse fasi del flusso finanziario, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del ruolo ricoperto sulla piattaforma:

RUOLO SU REGIS	UTENTI DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE RESPONSABILI DI CIASCUNA FASE
Gestore delle richieste di erogazione	Francesco Campopiano
Gestore delle disposizioni di pagamento	Sara Alfonsi Leonardo Maddalena
Firmatario delle disposizioni di pagamento	Fabio Ciciliano

Si rimanda all'Appendice I "Diagrammi dei principali flussi procedurali" per maggiori dettagli sulle procedure di richiesta di anticipo, rimborso intermedio, saldo all'Ispettorato Generale per il PNRR.

10.2 Procedura per le modalità operative di gestione dei trasferimenti intermedi ai sensi del DM-MEF 6 dicembre 2024 recante *"Criteri e modalità per l'attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR"*

10.2.1 Trasferimento a titolo di anticipazione

Come previsto dal Si.Ge.Co. del DPC, l'erogazione delle anticipazioni fino al 30% dell'importo assegnato ai sensi dell'allegato 1 del DPCM 23 agosto 2022 recante "Assegnazione e modalità di trasferimento alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza", in favore delle Amministrazioni Attuatrici avviene secondo i seguenti passaggi:

1. Richiesta dell'Amministrazione Attuatrice al Dipartimento della Protezione Civile;
2. RdE al MEF-RGS da parte del Dipartimento della Protezione Civile, attraverso l'utilizzo dell'apposito modulo finanziario di ReGiS;
3. Istruttoria della RdE da parte del MEF-RGS e, in caso di esito positivo, accantonamento delle risorse;
4. Disposizione di pagamento (DP) da parte del Dipartimento della Protezione Civile in favore della contabilità speciale o del conto di tesoreria dell'Amministrazione Attuatrice;
5. Trasferimento delle anticipazioni da parte dell'Amministrazione Attuatrice ai Soggetti Attuatori;
6. Comunicazione da parte dell'Amministrazione Attuatrice al Dipartimento della Protezione Civile degli estremi dei pagamenti effettuati;
7. Raccolta dei dati da parte del Dipartimento della Protezione Civile e trasmissione all'IG-PNRR;
8. Caricamento massivo dei dati di pagamento su ReGiS in corrispondenza dei singoli CUP da parte dell'IG-PNRR.

10.2.2 Trasferimenti intermedi

In analogia con quanto avvenuto per le anticipazioni, e in accordo con le nuove disposizioni previste dal DM 6 dicembre 2024, che svincolano i trasferimenti intermedi dall'approvazione di un rendiconto di misura da parte dell'Amministrazione titolare, questi seguiranno un percorso simile, con alcune distinzioni a seconda che si tratti della prima richiesta o di quelle successive.

La prima richiesta di trasferimento intermedio sarà effettuata secondo i seguenti passaggi:

1. la Amministrazione Attuatrice presenta, tramite PEC, al Dipartimento della Protezione Civile una prima domanda di trasferimento intermedio fino al **40%** dell'importo assegnato ai sensi dell'allegato 1 del DPCM 23 agosto 2022, compilando l'Allegato A (richiesta primo

trasferimento). In tale Allegato, la Amministrazione Attuatrice dichiara, in ogni caso, la spesa sostenuta dai Soggetti attuatori, come risultante dal sistema ReGiS, in modo da attestare l'avanzamento della spesa degli interventi di propria competenza. Tale primo trasferimento intermedio ha lo scopo di garantire alle Amministrazioni attuatrici la necessaria liquidità per far fronte alle prime richieste di trasferimenti provenienti dai Soggetti attuatori;

2. l'UO-PNRR riceve la richiesta di trasferimento intermedio e ne verifica la completezza e la correttezza formale;
3. in caso di esito positivo delle verifiche, l'UO-PNRR invia la RdE, tramite apposito modulo finanziario del sistema ReGiS, all'IG-PNRR;
4. l'IG-PNRR verifica la RdE e, in caso di riscontro positivo, la approva, accantonando automaticamente le risorse;
5. l'UO-PNRR crea la DP inserendo i dati del beneficiario indicati nella domanda di trasferimento e i documenti relativi all'istruttoria effettuata;
6. Il Capo Dipartimento della protezione civile firma digitalmente la DP e il sistema informativo crea automaticamente un Ordine di prelevamento fondi (OPF);
7. L'IG-PNRR firma l'OPF;
8. La Amministrazione Attuatrice, in qualità di beneficiario della DP, riceve le risorse direttamente sulla propria contabilità speciale o sul conto di tesoreria indicato nella domanda di trasferimento.

Successivamente alla prima richiesta di trasferimento intermedio, l'Amministrazione Attuatrice potrà presentare ulteriori domande di trasferimento intermedio, fino a un massimo del 90% dell'importo assegnato ai sensi dell'allegato 1 del DPCM 23 agosto 2022, sulla base della programmazione della spesa al 31 dicembre 2025, in relazione all'effettivo avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi derivante dai dati implementati su ReGiS dai singoli Soggetti attuatori, compilando l'Allegato B (richiesta trasferimenti successivi) che dovrà essere inviato al DPC.

I successivi adempimenti procedurali sono analoghi a quelli previsti per il primo trasferimento

10.3 Trasferimenti dall'Amministrazione Attuatrice ai Soggetti Attuatori

10.3.1 Trasferimento a titolo di anticipazione

Il Soggetto Attuatore presenta la richiesta trasferimento a titolo di anticipazione attraverso il sistema ReGiS, utilizzando la tile "Le mie richieste". Nel compilare la richiesta, il sistema crea l'attestazione di cui all'allegato 1 del DM 6 dicembre 2024.

L'utente dell'Amministrazione Attuatrice abilitato come rendicontatore intermedio sarà abilitato anche alla visualizzazione della tile "Le mie richieste" dall'IG-PNRR.

L'Amministrazione Attuatrice procede alla verifica dell'attestazione caricata dal Soggetto Attuatore e tramite il tasto "Gestisci richiesta" può scegliere tra le seguenti opzioni: "Approva richiesta", "Rifiuta richiesta", "Richiedi integrazioni".

Nel caso l'Amministrazione Attuatrice ritenga che la richiesta non sia completa, attraverso l'opzione "Richiedi integrazioni" può rimandarla al Soggetto Attuatore specificando nel campo "Motivo della richiesta" le modifiche e/o integrazioni necessarie; al termine di questa operazione, la richiesta passerà nello stato "Richiesta integrazione"; il Soggetto Attuatore procede ad effettuare le modifiche richieste entro 5 giorni; in questo caso il termine di 30 giorni entro cui l'Amministrazione Attuatrice deve approvare la richiesta è sospeso, e riprende a decorrere dalla data di acquisizione delle modifiche o degli elementi integrativi.

Nel caso in cui l'Amministrazione Attuatrice ritenga che la richiesta di trasferimento a titolo di anticipazione da parte del Soggetto Attuatore non sia ammissibile, può procedere al rifiuto della richiesta, utilizzando l'opzione "Rifiuta richiesta" fornendo nel campo "Motivazione del rifiuto" una breve descrizione.

Nel caso di esito positivo della verifica, l'Amministrazione Attuatrice procede all'approvazione, utilizzando l'opzione "Approva richiesta", entro 30 giorni dalla presentazione da parte del Soggetto Attuatore.

L'Amministrazione Attuatrice procede al pagamento delle somme richieste e approvate, secondo le modalità autonomamente previste da ciascuna Regione e Provincia autonoma;

L'Amministrazione Attuatrice successivamente all'erogazione delle somme al Soggetto Attuatore, nella piattaforma ReGiS nella tile "Le mie richieste", in corrispondenza di ciascuna richiesta, inserisce i dati di pagamento: importo erogato, data del trasferimento e codice identificativo del trasferimento; può anche aggiungere delle note. Una volta inseriti questi dati, la richiesta passerà nello stato "Pagato".

10.3.2 Trasferimenti intermedi

Il Soggetto Attuatore presenta la richiesta di uno o più trasferimenti intermedi attraverso il sistema ReGiS, utilizzando la tile "Le mie richieste". Nel compilare la richiesta, il sistema crea l'attestazione di cui all'allegato 1 del DM 6 dicembre 2024.

L'utente dell'Amministrazione Attuatrice abilitato come rendicontatore intermedio sarà abilitato anche alla visualizzazione della tile "Le mie richieste" dall'IG-PNRR.

L'Amministrazione Attuatrice procede alla verifica dell'attestazione caricata dal Soggetto Attuatore e dei dati inseriti sul sistema ReGiS o, in alternativa, della dichiarazione di ottemperare a tali adempimenti entro 60 giorni dalla richiesta (si rimanda alla consultazione delle FAQ n. 9 e n. 16 relative al DM 6 dicembre 2024 pubblicata sul sito ItaliaDomani reperibile al link <https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/faq/dm-6-dicembre-2024.html>).

L'Amministrazione Attuatrice, tramite il tasto "Gestisci richiesta" può scegliere tra le seguenti opzioni: "Approva richiesta", "Rifiuta richiesta", "Richiedi integrazioni".

Nel caso l'Amministrazione Attuatrice ritenga che la richiesta non sia completa, attraverso l'opzione "Richiedi integrazioni" può rimandarla al Soggetto Attuatore specificando nel campo "Motivo della richiesta" le modifiche e/o integrazioni necessarie; al termine di questa operazione, la richiesta passerà nello stato "Richiesta integrazione"; il Soggetto Attuatore procede ad effettuare le modifiche richieste entro 5 giorni; in questo caso il termine di 30 giorni entro cui l'Amministrazione Attuatrice deve approvare la richiesta è sospeso, e riprende a decorrere dalla data di acquisizione delle modifiche o degli elementi integrativi.

Nel caso in cui l'Amministrazione Attuatrice ritenga che la richiesta di trasferimento da parte del Soggetto Attuatore non sia ammissibile, può procedere al rifiuto della richiesta, utilizzando l'opzione "Rifiuta richiesta" fornendo nel campo "Motivazione del rifiuto" una breve descrizione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il rifiuto può avvenire nel caso in cui la richiesta sia stata prodotta da un soggetto che non ha titolo alla presentazione, oppure nel caso sia stata presentata una richiesta di trasferimento intermedio anziché saldo, ecc.).

Nel caso di esito positivo della verifica, l'Amministrazione Attuatrice procede all'approvazione, utilizzando l'opzione "Approva richiesta", entro 30 giorni dalla presentazione da parte del Soggetto Attuatore.

L'Amministrazione Attuatrice procede al pagamento delle somme richieste e approvate, secondo le modalità autonomamente previste da ciascuna Regione e Provincia autonoma;

L'Amministrazione Attuatrice successivamente all'erogazione delle somme al Soggetto Attuatore, nella piattaforma ReGiS nella tile "Le mie richieste", in corrispondenza di ciascuna richiesta, inserisce i dati di pagamento: importo erogato, data del trasferimento e codice identificativo del trasferimento; può anche aggiungere delle note. Una volta inseriti questi dati, la richiesta passerà nello stato "Pagato".

Come previsto dal comma 11 del DM 6 dicembre 2024 (pubblicato in GU del 4 gennaio 2025), tutti i rendiconti presentati anteriormente alla data di entrata in vigore del DM costituiscono richieste di trasferimento; pertanto, l'Amministrazione Attuatrice deve procedere all'erogazione delle somme richieste dal Soggetto Attuatore e valorizzare come "pagato" il rendiconto. Successivamente al pagamento, l'Amministrazione Attuatrice dovrà provvedere a notificare il Dipartimento della Protezione Civile inoltrando apposito template debitamente compilato, al fine di procedere al caricamento dei dati finanziari sul sistema ReGiS.

Si rappresenta che non potrà essere erogato l'ulteriore trasferimento di risorse qualora non siano state rispettate le condizionalità presenti al comma 4 del DM 6 dicembre 2024 relativamente all'aggiornamento dei dati di monitoraggio sul sistema ReGiS

Il DPC si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione sulle richieste di trasferimento presentate dai SA, sulla base di una procedura di campionamento in corso di definizione.

Qualora tali controlli abbiano un esito negativo, il DPC non procederà all'erogazione di ulteriori trasferimenti fino all'avvenuto aggiornamento dei dati con esito positivo.

10.3.3 Trasferimenti a saldo

Al fine della richiesta di trasferimento a saldo, il Soggetto Attuatore, nel caso in cui abbia già presentato una o più richieste di quote intermedie ed abbia ricevuto le relative risorse da parte dell'Amministrazione Attuatrice, dovrà aver presentato preliminarmente un Rendiconto di progetto per tutte le attività poste in essere fino alla richiesta di trasferimento della rata di saldo, attraverso il sistema ReGiS, secondo le modalità riportate nelle "Istruzioni operative per il Soggetto Attuatore" e in ogni altra indicazione operativa fornita dallo scrivente Dipartimento. La presentazione del Rendiconto di progetto consente l'avvio dei controlli di pertinenza da parte dell'Amministrazione Attuatrice come indicato nel DM-MEF del 6 dicembre 2024, prodromici all'erogazione della quota di saldo.

Successivamente alla verifica formale del rendiconto effettuata dal rendicontatore intermedio, il Soggetto Attuatore presenta la richiesta di saldo attraverso il sistema ReGiS, utilizzando la tile "Le mie richieste".

I successivi adempimenti procedurali sono analoghi a quelli previsti per il primo trasferimento intermedio.

Entro 45 giorni dal trasferimento della quota di saldo il Soggetto Attuatore dovrà aggiornare i dati dei pagamenti sul sistema ReGiS e presentare un Rendiconto di progetto conclusivo.

Nel caso in cui la richiesta di trasferimento a saldo venga presentata dal Soggetto attuatore senza preventiva richiesta di anticipazione o quote intermedie, i controlli che l'Amministrazione attuatrice dovrà effettuare, prima dell'erogazione della quota stessa, sono quelli previsti nel Manuale operativo e in ogni altra indicazione operativa fornita dallo scrivente Dipartimento, relativamente alla documentazione da caricare nell'Attestazione delle procedure di gara. In particolare:

- Check list per la verifica delle regolarità amministrativo-contabile delle procedure di appalto (All. 2 delle "Istruzioni operative per il Soggetto attuatore") da caricare nei punti di controllo 1, 2, 4, 5 e 7;
- Check list verifica principio DNSH da caricare nel punto di controllo 6;
- Check list verifica conflitti di interessi nella procedura di gara (All. 3 della Nota DPC/30789 del 12 giugno 2024) da caricare nel punto di controllo 3.

Inoltre, dovrà essere verificato il caricamento, nella sezione Allegati dell'Anagrafica di progetto, della Dichiarazione di assenza della duplicazione dei finanziamenti (All. 4 DF della Nota DPC/34379 del 2 luglio 2024).

L'Amministrazione Attuatrice dovrà infine verificare il corretto caricamento nella sezione "Titolare effettivo" dell'Anagrafica di progetto dei template "Comunicazione sulla Titolarità effettiva per Enti Pubblici" e "Comunicazione sulla titolarità effettiva per Enti Privati" (Allegato 1 e 2 della Nota DPC/30582 del 12 giugno 2024).

Resta fermo l'obbligo dell'aggiornamento dei dati sul sistema ReGis e della presentazione del Rendiconto finale entro 45 giorni dall'erogazione del saldo.

Tuttavia, è consigliabile che il Soggetto attuatore provveda a presentare almeno una richiesta di anticipazione o quota intermedia, prima della richiesta di saldo. In questo modo sarà possibile presentare un Rendiconto di progetto che permetta le verifiche propedeutiche all'erogazione del saldo come precedentemente indicato.

10.4 Circuito finanziario all'interno della contabilità speciale PNRR Dipartimento della Protezione Civile

In caso di trasferimento somme sulla CS del Dipartimento, il Funzionario Delegato provvede a dettagliare sul sistema informativo ReGis – modulo finanziario, la quietanza di entrata versata dalla Banca d'Italia, creando così un task di accantonamento delle risorse a disposizione del Gestore delle disposizioni di pagamento, che provvede alla creazione, inserendo i dati dei Soggetti realizzatori/esecutori.

In seguito, il Firmatario della disposizione di pagamento provvede alla verifica di tutti i dati inseriti e se l'esito risulta positivo provvede alla firma della disposizione di pagamento.

Il Sistema Informativo ReGis – modulo finanziario crea automaticamente uno o più OPF a seconda del numero dei beneficiari, che saranno successivamente firmati dal Funzionario Delegato responsabile della Contabilità Speciale.

Infine, al termine della giornata lavorativa, il sistema provvede ad inviare gli OPF alla Banca di Italia che effettuerà il pagamento richiesto. L'esito di tali pagamenti effettuati è sempre consultabile attraverso le interrogazioni/stampe sul sistema informativo.

All'Unità di Missione PNRR del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, viene garantita la visione in sola lettura dei movimenti sul modulo finanziario di ReGis per quanto riguarda il Dipartimento della Protezione Civile.

Ad oggi la procedura descritta nel presente paragrafo non è mai stata utilizzata; pertanto, il ruolo di funzionario delegato non è stato attivato per nessun utente del Dipartimento della Protezione Civile.

10.5 Richiesta di pagamento all'Ispettorato Generale per il PNRR

Seguendo le disposizioni dettate dall'art. 3 del D.M. 11 ottobre 2021 e s.m.i., riguardo ai progetti del PNRR alla cui attuazione provvedono le Regioni, i Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, le Province autonome e/o altri Enti locali (Province, Comuni, Città metropolitane, ecc.) in qualità di Amministrazioni attuatrici, i trasferimenti delle risorse confluiscono sui rispettivi conti di Tesoreria Unica ovvero, se non intestatari di conti di Tesoreria Unica, sui rispettivi conti correnti bancari/postali, salvo che la funzione/servizio non vengano delegati con apposito atto scritto che assicuri il rispetto delle norme contabili nazionali e comunitarie.

Inoltre, le Regioni, i Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, le Province autonome e/o altri Enti locali (Province, Comuni, Città metropolitane) che provvedono all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR per il tramite di altre Amministrazioni o Enti pubblici, comprese le società partecipate, trasferiscono le risorse in favore dei predetti Soggetti attuatori, sui rispettivi conti di Tesoreria Unica, o, sulla rispettiva contabilità speciale laddove ne sono intestatari, ovvero, se non intestatari di conti di Tesoreria, sui rispettivi conti correnti bancari/postali, garantendo il rispetto dei requisiti stabiliti delle norme contabili nazionali e comunitarie.

L'Unità Organizzativa PNRR trasmette periodicamente all'Ispettorato Generale per il PNRR la richiesta di pagamento riferita agli interventi di cui il Dipartimento è titolare, che ricomprende la rendicontazione delle spese sostenute dalle Amministrazioni attuatrici, anche per il tramite di Soggetti attuatori laddove previsti, e dai Soggetti realizzatori/esecutori e il conseguimento di *milestone* e *target* di pertinenza.

In questa fase, l'Ufficio VII – “Amministrazione e Bilancio”, nello svolgimento della funzione di rendicontazione e controllo provvede a:

- raccogliere l'insieme di spese inserite nelle domande di rimborso presentate dalle Amministrazioni attuatrici, anche per il tramite di Soggetti attuatori, e a svolgere le opportune attività di verifica e controllo formale;
- trasmettere le domande di rimborso e gli esiti del controllo al responsabile dell'Unità Organizzativa PNRR, ai fini della trasmissione della richiesta di pagamento all'Ispettorato Generale per il PNRR;
- predisporre periodicamente, ai fini della trasmissione da parte del responsabile della funzione di rendicontazione, la rendicontazione all'Ispettorato Generale per il PNRR includendo, sulla base degli esiti delle attività di controllo, le spese sostenute per l'attuazione degli interventi del Piano, attestandone la regolarità.

La rendicontazione delle spese è corredata dalla documentazione dettagliata al paragrafo 7.3 “Rendicontazione dell'Unità Organizzativa all'Ispettorato Generale per il PNRR”.

L'Ufficio VII – “Amministrazione e Bilancio”, ha il compito di presentare all'Ispettorato Generale per il PNRR anche la rendicontazione del conseguimento di *milestone* e *target*, predisponendo un'attestazione contenente:

- lo stato di avanzamento e/o il raggiungimento dei *target* e *milestone* stabiliti per la data di rendicontazione in scadenza e la relativa documentazione;
- lo stato di esecuzione finanziaria degli interventi di competenza, con separata evidenza della spesa sostenuta per gli interventi cui è stato assegnato un marcatore climatico o digitale positivo in base alla metodologia del Regolamento (UE) 2021/241, in quanto contribuisce agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici o digitali;
- una dichiarazione di gestione firmata;
- una sintesi degli esiti dei controlli effettuati.

Contestualmente, l'Amministrazione presenta anche una dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH (Do No Significant Harm) previsto dall'articolo 17 del sistema di “Tassonomia per la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852), secondo quanto dichiarato nelle schede di valutazione ex-ante trasmesse alla Commissione europea come parte integrante del PNRR.

L'unità organizzativa PNRR, acquisite le richieste di pagamento presentate dalle Amministrazioni attuatrici, verifica:

- l'avvenuta rendicontazione delle spese già erogate in raccordo con l'Ufficio VII – “Amministrazione e Bilancio”.
- la correttezza della domanda di pagamento formulata dall'amministrazione attuatrice nonché la capienza delle risorse richieste rispetto alla disponibilità di risorse assegnata;

Concluse le verifiche l'Unità Organizzativa PNRR, predispone sul sistema Regis le procedure propedeutiche alla richiesta di erogazione, la quale è presentata all'Ispettorato Generale PNRR dal Capo Dipartimento.

11. Misure di prevenzione di irregolarità e frodi, corruzione, conflitti di interesse e duplicazione dei finanziamenti

La presente sezione si pone l'espressa finalità di descrivere e analizzare le misure adottate dal Dipartimento della protezione civile (l'Amministrazione Titolare) al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e, contestualmente, garantire una sana e corretta gestione finanziaria delle risorse ad esso assegnate nell'ambito del dispositivo medesimo, in modo da prevenire, individuare e risolvere gravi irregolarità nell'utilizzo delle stesse come, ad esempio, frodi, conflitti di interesse, episodi di corruzione e duplicazione dei finanziamenti.

La strategia antifrode assume un ruolo prioritario interessando, di fatto, ogni fase di attuazione e comporta che tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del Piano - Amministrazioni titolari di investimenti, Amministrazioni Attuatrici e Soggetti attuatori - debbano dotarsi di un valido sistema di controllo interno e di efficaci misure di prevenzione che includano un'analisi mirata dei rischi e strumenti di contenimento degli stessi, finalizzati a garantire la corretta ed efficiente allocazione delle risorse comunitarie.

Si tratta di principi e strumenti che la Presidenza del Consiglio dei ministri (e, di conseguenza, anche il Dipartimento della protezione civile) - in ottemperanza alle indicazioni fornite a livello nazionale dal "Piano nazionale anticorruzione" (PNA) - ha in buona parte già adottato mediante l'elaborazione e l'aggiornamento annuale di un proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

Il Dipartimento della protezione civile ha approvato, con decreto del Capo del Dipartimento rep. 3178 del 17 settembre 2024, la strategia di contrasto alle frodi, avente la finalità di descrivere ed analizzare in modo sistematico gli strumenti adottati al fine garantire una sana e corretta gestione finanziaria delle risorse assegnate, attraverso l'efficace prevenzione, individuazione e risoluzione di possibili gravi irregolarità nell'utilizzo delle stesse.

La citata strategia, alla quale si rinvia per ogni eventuale ulteriore approfondimento, descrive i principi basilari e le misure generali della strategia di lotta alle frodi che il Dipartimento della protezione civile ha adottato in ottemperanza alle indicazioni fornite, a livello nazionale, dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2025.

Le Strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri titolari di interventi relativi a misure del PNRR sono tenute, inoltre, a pubblicare le informazioni e i dati relativi alle attività di competenza, per le quali ricorre l'obbligo di pubblicazione ex D. Lgs. n. 33/2013, nell'ambito della sezione Amministrazione trasparente, all'interno delle specifiche sottosezioni.

Il Dipartimento della protezione civile ha provveduto a pubblicare i dati e le informazioni di cui trattasi nel proprio sito istituzionale, nella sottosezione di I livello “Attuazione Misure PNRR”, che si articola a sua volta nelle sottosezioni di II livello di seguito indicate:

- Il PNRR per il Dipartimento della Protezione Civile;
- Mappe e dashboard PNRR;
- Timeline PNRR;
- Atti di approvazione dei progetti in essere;
- Atti di approvazione dei nuovi progetti;
- Fondo opere indifferibili;
- Si.Ge.Co.;
- Monitoraggio e valutazione;
- FAQ e Normativa.

Il Dipartimento, con Nota UVIC-SPSCI n.0017930 dell'11/04/2025, ha nominato, quale Referente Antifrode del Dipartimento della Protezione civile, l'Avvocato dello Stato Cristina Gerardis, Consigliere Giuridico del Capo del Dipartimento.

Il Referente Antifrode, oltre a svolgere una fondamentale funzione di raccordo, a livello nazionale, con le autorità a vario titolo coinvolte nelle attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza, partecipa, altresì, agli incontri della Rete dei Referenti antifrode del PNRR, presidiando sulla corretta implementazione da parte del Dipartimento delle misure antifrode adottate dalla Rete dei referenti in parola.

12. Procedure di individuazione, segnalazione e rettifica di irregolarità, frodi o conflitti di interesse, doppio finanziamento e procedure di recupero.

Il Dipartimento della Protezione civile, le Amministrazioni Attuatrici e i Soggetti Attuatori devono adottare tutte le misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le frodi, i conflitti di interesse e ad evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, nonché attivare le necessarie misure correttive volte a ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa e delle spese riferibili all'attuazione dei progetti.

A tal fine, le Amministrazioni Attuatrici, nello svolgimento delle attività di controllo delegate dal Dipartimento, e l'Ufficio VII – “Amministrazione e Bilancio” del Dipartimento sono tenuti a verifiche

amministrative *on desk* ed eventuali approfondimenti *in loco*, a campione, al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria e nazionale e il contrasto alle irregolarità, frodi e conflitti di interesse e in particolare:

- verifiche sulla selezione dei progetti;
- verifiche delle procedure attuative del progetto;
- verifiche della spesa del progetto.

L'Ufficio VII – “Amministrazione e Bilancio” del Dipartimento ha, inoltre, il compito di registrare nel sistema informatico ReGiS (sezione registro integrato dei controlli) gli esiti delle verifiche condotte.

L'Unità Organizzativa è tenuta a garantire la messa in atto delle necessarie misure correttive nei casi riscontrati di irregolarità.

Le fasi del processo sono le seguenti:

- a) rilevazione dell'irregolarità da parte degli uffici dell'Amministrazione titolare, dell'Amministrazione Attuatrice e di altri soggetti di controllo interni ed esterni;
- b) identificazione e accertamento delle irregolarità, attraverso la raccolta di tutta la documentazione necessaria e conseguente valutazione dei fatti da parte degli uffici competenti;
- c) comunicazione che prevede la segnalazione dell'irregolarità da parte dell'Amministrazione titolare all'Ispettorato generale PNRR presso il MEF e, per conoscenza, all'Unità di Missione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di irregolarità gravi (frode, corruzione, conflitto di interessi e doppio finanziamento) la segnalazione va, altresì, effettuata anche alla Commissione europea;
- d) attuazione delle azioni correttive, attività che consiste nella eventuale revisione dell'analisi del rischio e nell'esperimento delle procedure di recupero delle somme indebitamente versate.

12. 1 Rilevazione dell'irregolarità

L'irregolarità può essere rilevata durante il processo di gestione e controllo degli interventi, attraverso le verifiche effettuate dai diversi soggetti incaricati dell'attuazione dell'investimento, dello svolgimento dei relativi controlli, dell'audit (controllo indipendente) e degli Organismi europei, nazionali e locali.

Il Dipartimento ha, nello specifico, il compito di raccogliere le segnalazioni provenienti dai soggetti a vario titolo coinvolti e, nel caso, di avviare la verifica dell'ipotesi di violazione della norma unionale o nazionale, tale da arrecare un pregiudizio al bilancio dell'UE.

A supporto dell'attività di valutazione del rischio di frodi nel PNRR, il Nucleo speciale spesa pubblica e repressioni frodi comunitarie della Guardia di Finanza ha predisposto e condiviso con le amministrazioni interessate alcuni strumenti di controllo necessari al supporto nelle attività di "valutazione del rischio" delle misure PNRR.

L'Amministrazione titolare, nel trattamento delle irregolarità/frodi, tiene conto della fase del processo di gestione e controllo nella quale tale irregolarità/frode è stata rilevata. A tal proposito, si possono verificare le seguenti ipotesi:

- a. rilevazione dell'irregolarità/frode prima del pagamento al Soggetto attuatore/Soggetto realizzatore;
- b. rilevazione dell'irregolarità/frode dopo il trasferimento al Soggetto attuatore, da parte dell'Amministrazione attuatrice, del contributo ricevuto dall'Ispettorato generale per il PNRR.

Nella casistica di cui al punto a) non è necessario procedere alla comunicazione dell'irregolarità, considerato che non si verifica alcuna incidenza finanziaria a livello del bilancio dell'Unione. Nei casi di cui al punto b), si dovrà procedere secondo le seguenti fasi.

12.2 Identificazione e accertamento delle irregolarità

Nei casi di cui al punto b), il Dipartimento procede alla verifica degli elementi acquisiti e all'accertamento della fondatezza dell'ipotesi di violazione della norma unionale o nazionale. L'avvio del procedimento amministrativo in contraddittorio è notificato, attraverso l'Amministrazione attuatrice, al soggetto attuatore/soggetto realizzatore nel rispetto della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. Le controparti possono presentare eventuali controdeduzioni sulla base delle quali l'Amministrazione titolare adotta o meno i provvedimenti di revoca del finanziamento.

12.3 Comunicazione dell'irregolarità o della sospetta frode

Nel caso in cui sia accertata l'irregolarità/frode, il Dipartimento procede alla comunicazione della stessa all'Amministrazione Attuatrice/Soggetto attuatore e, ove ne ricorrano i presupposti, agli Organismi nazionali e unionali e agli organi giudiziari ed amministrativi competenti.

Non sono oggetto della comunicazione di cui sopra le seguenti fattispecie:

- casi in cui l'irregolarità consista unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nell'intervento in seguito al fallimento del soggetto realizzatore;
- casi segnalati spontaneamente dal Soggetto attuatore prima del rilevamento da parte delle autorità, sia prima che dopo l'erogazione del contributo pubblico;

- casi rilevati e corretti prima dell'inclusione delle spese in questione in una richiesta di pagamento da parte dell'Amministrazione titolare all'Ispettorato generale PNRR;
- casi di mera negligenza e/o errore materiale, che non integrano fattispecie di irregolarità, né di frodi, anche sospette.

L'Ufficio VII – “Amministrazione e Bilancio” garantisce la presenza su ReGiS delle informazioni circa le operazioni finanziate, necessarie ai fini della sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica, comprese le informazioni inerenti alle attività di controllo, quali “Registro controlli M&T” e “Registro controlli Spesa”.

In dettaglio, le informazioni oggetto di registrazione e conservazione informatica saranno le seguenti:

- soggetto attuatore/soggetto realizzatore sottoposto al controllo;
- riferimenti del progetto interessato cui è riferito il controllo;
- data, ora e luogo del controllo;
- riferimenti dell'operazione sottoposta a controllo;
- importo della spesa controllata;
- quota di spesa ritenuta irregolare;
- tipologia di irregolarità rilevata;
- eventuale provvedimento amministrativo o giudiziario intrapreso in relazione all'irregolarità rilevata;
- riferimenti del verbale amministrativo o giudiziario riportante gli esiti del controllo.

Nel caso di un'irregolarità avente natura sistemica, il Dipartimento estende le proprie indagini a tutte le operazioni aventi le medesime/analoghe caratteristiche, in quanto potenzialmente interessate dall'irregolarità, e sospende l'erogazione fino a quando, all'esito dei controlli effettuati, non è adottata una decisione in merito.

12.4 Attuazione delle azioni correttive

In via generale, come sopra segnalato, l'Ufficio VII – “Amministrazione e Bilancio” conserva la contabilità delle rendicontazioni delle spese e dei M&T, anche per gli importi da restituire/recuperare a seguito delle verifiche da parte dei soggetti deputati al controllo e per il trasferimento dei fondi; registra nei Registri dei controlli gli esiti delle verifiche condotte sulle procedure e sulle spese e su milestone e target.

L'Unità Organizzativa garantisce la messa in atto delle necessarie misure correttive nei casi riscontrati di irregolarità, effettuando la dovuta segnalazione all'Ispettorato Generale per il PNRR.

In caso di una irregolarità grave (frode, sospetta frode, corruzione, conflitto d'interesse e doppio finanziamento) o di una irregolarità che impatta sulla *performance*, il Dipartimento ha l'obbligo di:

- tracciare e categorizzare nel proprio Registro controlli e debitorio gli elementi identificativi e finanziari;
- procedere alla revoca parziale/totale del finanziamento;
- procedere al recupero delle somme eventualmente erogate al Soggetto attuatore;
- dare comunicazione all'Ispettorato Generale PNRR attraverso l'Allegato 1 *"Sintesi delle irregolarità su procedure/spese PNRR"* della *Dichiarazione di gestione*, in occasione della rendicontazione semestrale di *milestone e target*.

Nel caso di individuazione di una irregolarità che non impatta sulla *performance*, il Dipartimento ha, comunque, l'obbligo di individuare, tracciare ed eventualmente rettificare/recuperare le somme indebitamente utilizzate.

Nel momento in cui sia emersa una fattispecie di irregolarità grave e/o di irregolarità che impatta sulla performance, il Dipartimento garantisce l'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate.

In via generale, il recupero consiste in una procedura amministrativa finalizzata alla riacquisizione del contributo.

Il provvedimento di revoca del contributo sarà totale in caso di irregolarità grave e/o di irregolarità che impatta sulla performance. Negli altri casi, troveranno applicazione, oltre alle norme nazionali, le *"linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici"*, allegate alla Decisione della Commissione C (2019) 3452 final, salvo successiva emanazione di linee guida specifiche in materia di rettifiche finanziarie PNRR, nel qual caso si applicheranno queste ultime.

Una volta conclusa la relativa procedura istruttoria sopra descritta, il Dipartimento procede, altresì, ad una revisione del documento di Autovalutazione del rischio del Dipartimento.

L'Ufficio VII – "Amministrazione e Bilancio", in particolare:

- tiene la contabilità delle rendicontazioni delle spese e dei M&T, anche per gli importi da restituire/recuperare a seguito delle verifiche dei soggetti deputati al controllo;
- riporta nei Registri dei controlli gli esiti delle verifiche condotte sulle procedure e sulle spese e su milestone e target;

L'Unità Organizzativa garantisce la messa in atto delle necessarie misure correttive nei casi riscontrati di irregolarità, dandone segnalazione all'Ispettorato Generale per il PNRR.

Le Amministrazioni Attuatrici, considerando che - sulla base di quanto previsto dagli Accordi stipulati ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 - gestiscono le risorse finanziarie ricevute a titolo di anticipazione o di trasferimento ai sensi del DM 6 dicembre 2024, provvedono a tenere la

contabilità delle erogazioni effettuate verso i Soggetti Attuatori, dandone comunicazione al Dipartimento.

Più in dettaglio, l'Amministrazione Attuatrice, a seguito dell'avvenuta istruttoria e successiva quantificazione delle risorse indebitamente versate, provvede al recupero delle stesse, disponendo un provvedimento di revoca totale o parziale dell'impegno e/o della liquidazione del pagamento, con successivo aggiornamento del registro dei pagamenti e del registro dei recuperi.

Il provvedimento di revoca presuppone una previa comunicazione con cui l'Amministrazione Attuatrice, responsabile dell'investimento, informa il Soggetto attuatore, per iscritto, che una parte dell'importo sovvenzionato deve essere rimborsata e che l'irregolarità, se grave o impattante sulla *performance*, è stata, altresì, segnalata alla Commissione europea.

La procedura di recupero può considerarsi conclusa o mediante il rimborso da parte del Soggetto attuatore delle somme o attraverso la compensazione delle somme da recuperare con gli ulteriori pagamenti dovuti al medesimo soggetto. Nel caso in cui non fosse possibile procedere secondo le modalità suindicate, si procederà al recupero coattivo delle somme indebitamente corrisposte.

L'Amministrazione Attuatrice comunica puntualmente al Dipartimento le procedure attivate, gli importi recuperati, da recuperare o quelli non recuperabili.

ALLEGATI

- ALLEGATO 1 Istruzioni operative per le Attività di Controllo
 - CL Verifiche formali DPC
 - Esito verifiche DPC
 - Verbale di sopralluogo
 - Scheda di verifica in loco
 - Esito controllo in loco
- ALLEGATO 2 Registri dei Controlli
- ALLEGATO 3 Check List di verifica
 - 3.1 CL verifiche formali
 - 3.2 CL verifiche amministrative
- ALLEGATO 4 Tabella sugli indicatori comuni associati alle misure e sub-misure di competenza del Dipartimento della Protezione Civile
- ALLEGATO 5 Istruzioni relative al rispetto del principio “DNSH – Do no significant harm” nell’attuazione degli interventi di competenza del Dipartimento della Protezione Civile finanziati dal PNRR
 - o Check list n. 2 e n. 5
 - o Nota DPC n. 53687 del 10.12.2021
 - o Nota DPC n. 62104 del 01.12.2023
 - o Nota DPC n. 5539 del 05.02.2025
- ~~- ALLEGATO 6 Indicazioni operative sul rispetto del divieto di doppio finanziamento degli interventi PNRR~~
- ALLEGATO 7 Istruzioni spese ammissibili e verifiche formali spese rendicontate
- ALLEGATO 8 Tabella di corrispondenza terminologica
- ALLEGATO 9 Emblemi
- ALLEGATO 10 Autodichiarazione Amministrazione attuatrice
- Appendice I – Diagrammi dei principali flussi procedurali
- Appendice II - Strumenti di monitoraggio extra-ReGiS